



VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/06/2014

L'anno 2014 il giorno 10 del mese di giugno alle ore 15.00 il Presidio di Qualità di Ateneo, come definito con D.R. n. 51/2014 (Prot.n. 855 del 09/01/2014), si è riunito presso la Sala Carapezza (Palazzo Steri – secondo piano) per discutere dei seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Approvazione del Verbale della seduta del 7.05.2014;
3. Resoconto dell'iniziativa "L'accreditamento della sede e dei corsi di studio: opportunità o adempimenti?";
4. Parere del Nucleo di Valutazione sugli insegnamenti affidati nei Master di Ateneo ai sensi dell'art.23, comma 1 della Legge 240/2010;
5. Indagine sull'abbandono tra il primo ed il secondo anno;
6. Definizione delle competenze degli studenti per la partecipazione alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti e alla Commissione Gestione di Assicurazione di Qualità del Corso di Studio;
7. Regolamento per la nomina dei cultori della materia;
8. Regolamento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti;
9. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Il Pro-Rettore Vicario

Prof. V. Ferro (Presidente)

Il Dott. C. Tusa (Segretario) - Area Formazione, Cultura e Servizi agli studenti

I Docenti delle Scuole

Prof. A. Bono; Prof. R. Boscaino; Prof. G. Fatta; Prof.ssa D. Coppa.

I Manager didattici delle Scuole

Dott. A. Calafiore; Dott. N. Coduti; Dott. R. Macaione. Dott. A. Vaccaro.

Sono assenti giustificati:

Dott. R. Gambino, Prof. M. Cometa.

Partecipa alla seduta, con funzione di assistenza al funzionamento del Presidio, il Dott. Massimo Albergiani e la Dott.ssa Alessandra Sternheim del Settore "Ordinamenti Didattici e Programmazione", la Dott.ssa Maria Rosa Donzelli dell'area "Ricerca".

Il Presidente sottopone al Presidio di Qualità il seguente ordine del giorno suppletivo già inviato con Nota Prot. 39609 del 06.06.2014:

1. Determinazioni delle Scuole sui Corsi di Studio da sottoporre all'accreditamento periodico

Il Presidio approva all'unanimità e seduta stante l'ordine del giorno suppletivo.

1. Comunicazioni

Il Presidente comunica che:



- Come concordato nella seduta del 7.05.2014, ha continuato la sua interlocuzione con il Prof. A. Purpura e con il Magnifico Rettore in tema di Regolamento Tirocini. Il Prof. Purpura ha comunicato che nel periodo 2009-2013 la quota di tirocini interni è passata dal 50.1 al 9.5% e ritiene che <<la soglia del 2% a livello di Ateneo, prevista dal nuovo regolamento, sia del tutto sostenibile>>. Il Prof. Purpura segnala, inoltre, che il criterio di diversa ponderazione tra tirocini interni ed esterni, ancorché mai applicato dal 2010, non è stato mai eliminato dal sito FFO. Il prof. Purpura sottolinea, infine, che <<i tirocini esterni rappresentano una delle modalità attraverso le quali l'Università si apre all'esterno, ed integra le attività della cosiddetta terza missione>>. Il Rettore, con una sua e-mail, mi ha comunicato che ritiene <<al momento, debba essere differita ogni ipotesi di variazione regolamentare, che potrà essere portata tendenzialmente al 5% nel momento in cui i competenti Delegati, a seguito di opportuni interventi sulle aree didattiche ancora in ritardo, avranno verificato il riposizionamento di queste ultime all'interno o in immediata contiguità con i livelli percentuali in atto prescritti>>. Il Presidente, rilevando l'intendimento di stabilire nella quota 5% <<del totale dei tirocini esterni conclusi e registrati nell'anno solare precedente>> piuttosto che nel valore 2% in atto previsto nell'art.2 del vigente Regolamento, segnala ai fini dei processi di assicurazione della qualità e della trasparenza delle procedure quanto segue:
 - a) Il regolamento non indica il soggetto preposto a controllare il raggiungimento della quota del 2% prevista dall'art.2 del vigente Regolamento;
 - b) Il regolamento non indica i criteri con i quali il Consiglio di Dipartimento potrà eventualmente derogare dalla citata soglia;
 - c) Il previsto Regolamento interno di ciascun Dipartimento è finalizzato alla applicazione dell'art.6 del Regolamento di Ateneo e, pertanto, non disciplinerà i criteri e le procedure di valutazione che il Consiglio di Dipartimento adotterà per valutare le richieste di Tirocinio interno;
 - d) Il regolamento non specifica il soggetto che ha il compito di monitorare che <<entro il termine di 30 giorni>> dalla data di pubblicazione del Regolamento di Ateneo <<ogni Dipartimento dovrà dotarsi di un apposito Regolamento interno, per la definizione delle modalità attuative ed operative dei tirocini, che non potrà derogare le norme del presente Regolamento>>;
 - e) Il regolamento non prescrive la pubblicazione del regolamento di Dipartimento;
 - f) Sarebbe opportuno sostituire il termine <<Struttura di Raccordo>> con quello, adottato dal 1.01.2013, di Scuola;
 - g) Il Regolamento prescrive tra i compiti della Struttura di raccordo quello, ormai non più applicato con la verbalizzazione on-line, di effettuare <<la sollecita trasmissione degli statini al Servizio segreteria Studenti>>.Il Presidente comunicherà al Prof. Purpura e al Magnifico Rettore la necessità di apportare i cambiamenti suggeriti in attuazione delle procedure di assicurazione della qualità;
- In data 12 maggio 2014, il prof. Gianfranco Marrone, consultato rispetto all'adozione del logo del Presidio di Qualità, ha approvato la versione proposta dal Presidente per i documenti del Presidio ed ha inviato il format di "carta intestata";
- Il sito del Presidio è stato modificato per prevedere la sezione "Formazione qualità" e la sezione "Accreditamento periodico" che prevede sette sottosezioni che corrispondono ai sette requisiti per l'accREDITamento periodico della sede e dei corsi di studio;
- Con Nota Prot. 33557 del 13.05.2014 è stato comunicato la disponibilità, a partire dal 19 maggio 2014, nel Portale della Didattica del Questionario ANVUR relativo alla opinione dei Docenti sulla Didattica. Il questionario è compilabile entro il 15 giugno per gli insegnamenti del primo semestre ed entro il 31 luglio per quelli erogati nel secondo semestre;
- Le Schede SUA-CdS dei corsi di studio in possesso dell'accREDITamento iniziale sono stati chiusi prima la prevista scadenza del 15 maggio 2014 e della suddetta procedura ha preso atto il Senato Accademico in data 6.05.2014 ed il Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 13.05.2014;



- Con Nota Prot. 34648 del 16.05.2014 è stato richiesto alla Dott.ssa Corleo, responsabile dell'Unità Operative "Orientamento e Placement", in vista della predisposizione della Relazione annuale della Commissione Paritetica Docenti Studenti, di predisporre il Report Laureandi per ciascuno dei 122 Corsi di Studio dell'Offerta Formativa 2014/2015;
- Con Nota Prot. 35784 del 21.05.2014 è stato comunicato al Presidente dell'ANVUR e al Coordinatore del Progetto AVA, che ha espresso il suo apprezzamento, l'iniziativa "L'Accreditamento della Sede e dei Corsi di Studio – Opportunità o adempimenti ?";
- Con e-mail del 26.05.2014 è stato richiesto al Dott. Tartamella, Dirigente dell'Area Servizi a rete, in assenza di una procedura di verifica e certificazione delle schede di trasparenza inserite dai singoli docenti mediante il portale della Didattica l'inibizione immediata della suddetta funzionalità. È stato anche richiesto di prevedere una procedura di verifica e certificazione da parte di un super-utente (Manager Didattico, Coordinatore del Corso di Studio) per l'offerta formativa 2015-2016;
- Con Nota Prot. 36620 del 26.05.2014 è stato richiesto, per la quinta volta, ai Direttori dei Dipartimenti "Biomedicina sperimentale e Neuroscienze cliniche" e DEMS di provvedere alla nomina della Commissione per la gestione dell'assicurazione della qualità della ricerca dipartimentale;
- A partire dalla sessione estiva 2014 è stato avviato il processo di dematerializzazione della domanda di laurea. Una delle conseguenze di questo processo è che l'attestazione, da parte del relatore, di conformità della tesi contenuta nel supporto informatico consegnato presso le Segreterie Studenti è stata anch'essa dematerializzata ed è stata trasformata in una validazione on-line mediante l'utilizzo delle credenziali di Ateneo;
- Verrà organizzato un corso di formazione per il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo sui temi dell'accREDITamento periodico della sede e dei corsi di studio;
- È stata inviata a tutti i componenti del Presidio di Qualità la relazione del Nucleo di Valutazione 2014 in cui viene valutata molto positivamente l'attività svolta dal Presidio stesso. Nella prossima adunanza sarà inserito uno specifico punto all'O.d.g. per analizzare i punti di debolezza e le criticità messe in luce nella relazione;
- Con Nota Prot. 40741 del 10.06.2014 è stato richiesto ai Coordinatori di Corso di Studio, ai Direttori di Dipartimento, ai Presidenti delle Scuole e ai Coordinatori delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti di inviare eventuali osservazioni sul Documento ANVUR del 24.04.2014, da trasmettere alla CRUI, entro il 20 giugno p.v.;

Il Prof. Boscaino comunica di avere partecipato all'evento di formazione ANVUR a Roma sul ruolo dei Presidi di Qualità nel sistema AVA. L'ANVUR ha messo in chiaro quali sono le sue aspettative sull'attività dei Presidi e il prof. Boscaino segnala l'esigenza di una lettura attenta ai documenti ANVUR ed, in particolare, alla presentazione del Prof. Fausto Fantini.

2. Approvazione del Verbale della seduta del 7.05.2014

I componenti del Presidio hanno ricevuto, in allegato alla convocazione dell'odierna seduta, il Verbale dell'adunanza del 7.05.2014. Il Verbale è approvato all'unanimità e seduta stante.

3. Resoconto dell'iniziativa "L'accREDITamento della sede e dei corsi di studio: opportunità o adempimenti ?"

Il Presidente ricorda che, nel periodo 14 – 28 maggio 2014, si è svolta l'iniziativa "L'accREDITamento della sede e dei corsi di studio: opportunità o adempimenti ?" – 5 Conversazioni con il Delegato del Rettore alla didattica che sono state una occasione di incontro, nelle cinque scuole dell'Ateneo, per discutere delle problematiche dell'accREDITamento.



L'iniziativa ha evidenziato le seguenti problematiche legate all'accreditamento periodico:

- 1) Migliorare la comunicazione delle informazioni tra il Presidio di Qualità e le Scuole;
- 2) Migliorare la consultazione delle parti sociali in vista dell'offerta formativa 2015/2016;
- 3) Necessità di un maggiore coinvolgimento degli studenti nel processo di assicurazione della qualità;
- 4) Organizzare delle giornate informative sull'accreditamento per gli studenti;
- 5) Predispore all'interno del portale di Ateneo i siti web dei Corsi di Studio;
- 6) Dotare i Corsi di Studio di un valido supporto amministrativo;
- 7) Organizzare degli incontri periodici con i Presidenti delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e con i Coordinatori di Corso di Studio;
- 8) Necessità di chiarire le competenze dei Corsi di Studio, dei Dipartimenti e delle Scuole;
- 9) Necessità di adeguare i Regolamenti di Ateneo al nuovo assetto statutario;
- 10) Necessità di predisporre un format di Ateneo per la Relazione annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
- 11) Necessità di ridurre il numero di domande presenti nel questionario Stella per i Laureandi;
- 12) Necessità di un Corso di formazione sull'assicurazione di qualità per gli studenti.

Il Prof. Boscaino segnala che la partecipazione è stata molto diversificata tra le Scuole ma che l'attenzione per il processo di assicurazione della qualità si è apprezzabilmente propagata dal Presidio verso l'Ateneo anche se la sensibilità da parte del corpo docente non è ancora elevata.

Il Prof. Boscaino segnala che, durante le 5 conversazioni, è emersa l'importanza della consultazione delle parti sociali, ai fini della progettazione dell'offerta formativa, ed il Presidente propone di inserire uno specifico punto all'O.d.g. nella prossima adunanza del Presidio di Qualità.

Questo punto è letto ed approvato seduta stante.

4. Parere del Nucleo di Valutazione sugli insegnamenti affidati nei Master di Ateneo ai sensi dell'art.23, comma 1 della Legge 240/2010

È pervenuto il Verbale del Nucleo di Valutazione del 21 marzo 2014 relativamente al punto 3 inerente la "Valutazione dei curricula sottoposti al NdV per l'affidamento diretto degli incarichi di insegnamento, ai sensi dell'art.23, comma 1 della Legge 240/2010".

Il Nucleo sottopone <<la questione agli organi di governo i quali, considerate le peculiarità e specificità degli insegnamenti (numero esiguo di ore e di CFU) dovranno determinare se tali insegnamenti possano essere affidati per incarico ai sensi dell'art.23, comma 1 della Legge 240/2010, e quindi essere sottoposti a valutazione del NdV>>.

Nel rilevare che gli insegnamenti previsti nel piano didattico di un Master sono elencati, con relativa attribuzione di CFU e ore di insegnamento, sia nello Statuto sia nel bando di accesso, il Presidio concorda con il NdV che <<le proposte>> di attribuzione degli insegnamenti <<devono essere adeguatamente corredate e presentate dal competente organo accademico>> (Coordinatore e Comitato Scientifico del Master).

Qualora nell'individuazione della docenza di un Master si ricorra, proprio per il carattere molto specialistico della formazione, ad un affidamento diretto ad un soggetto esterno cioè presuppone l'applicazione dell'art.23, comma 1 della Legge 240/2010 e, quindi, il ricorso alle valutazioni di congruenza di competenza del NdV.

Il Presidio di Qualità ritiene, in conclusione, che il ricorso al NdV è dipendente dall'utilizzo dello strumento giuridico dell'affidamento diretto per contratto ai sensi dell'art.23, comma 1 della Legge 240/2010 indipendentemente dal numero di ore e di CFU attribuiti all'insegnamento.

Questo punto è letto ed approvato, all'unanimità, seduta stante.



5. Indagine sull'abbandono tra il primo ed il secondo anno

È pervenuta all'attenzione del Presidio di Qualità una "Analisi dei principali fattori del rischio di abbandono tra primo e secondo anno" effettuata dal Dott. Salvatore Marcantonio, Responsabile dell'unità operativa "Monitoraggio del processo di costruzione e supporto alla validazione dei dati dell'Ateneo".

L'abbandono è formalmente definito come <<*rinuncia al proseguimento degli studi oppure come trasferimento ad altro Ateneo, o come decadenza dallo status di studente*>>.

Sono stati calcolati i tassi di abbandono sui dati di tre coorti di immatricolati (2010/11, 2011/12, 2012/13), corrispondenti a complessivi 21996 studenti, pervenendo ad un **tasso relativo al triennio pari al 19.5% (pari a 4289 studenti)**.

Gli studenti che dopo il primo anno hanno cambiato corso di studio (**passaggio ad altro corso**) durante il primo anno sono solo il 5.5% del totale (1209 studenti) e **dopo il passaggio solo il 9.3% abbandona gli studi**; in altri termini al passaggio di corso di studio corrisponde una apprezzabile riduzione del tasso di abbandono. **Gli studenti che dopo il passaggio effettivamente abbandonano sono quindi solo 112.**

Gli studenti che dopo il primo anno hanno **formalmente rinunciato** sono il **13.3% del totale**. La rinuncia, dato che non comporta oneri economici per lo studente, viene però attuata anche quando lo studente decide di iscriversi l'anno successivo quindi come alternativa del passaggio oneroso di corso di studio. Infatti solo il 48.3% ha dopo la rinuncia effettivamente abbandonato gli studi, cioè non si è iscritto ad alcun corso di studio dell'Ateneo nel successivo anno accademico,

Gli studenti che dopo la rinuncia effettivamente abbandonano gli studi sono quindi 1380.

Status	Numero studenti
Passaggio di corso di studio	1209
Rinunzie	2859
Altre cause di abbandono	221
Abbandoni dopo passaggio di corso di studio	112
Abbandoni dopo rinuncia	1380
Tasso effettivo conseguente a effettivi abbandoni	7.8%

Sommando gli studenti che abbandonano l'Ateneo, ad esempio per trasferimento o per altre cause di rinuncia, che sono 221, quelli che abbandonano dopo il passaggio (112) e quelli che abbandonano dopo la rinuncia (1380) si ha un **numero complessivo di abbandoni pari a 1713 studenti** a cui corrisponde un tasso medio effettivo di abbandono del 7.8%.

La percentuale degli studenti che non ha sostenuto alcun esame è pari al 24.9% (pari a 5477 studenti) e ben il 51.6% di essi abbandona. **L'inattività didattica si caratterizza, pertanto, come prima causa di abbandono.**

Il ritardo nel conseguimento del titolo di istruzione secondaria di secondo grado, cioè in età superiore a 19 anni, ha un effetto diretto sul tasso di abbandono. Il tasso di abbandono tra questi studenti sale al 33.4%.

Il tasso di abbandono nel **genere femminile** (56.9% degli studenti) è pari al 17.2% mentre tra i maschi è il 22.6%.

Il titolo di istruzione secondaria di secondo grado posseduto ha un effetto sul tasso di abbandono,



tassi più alti sono associati agli istituti tecnici o professionali (35.7%) e più bassi ai licei scientifico (14.3%) e classico (12.4%).

Il tasso di abbandono tra gli **idonei/vincitori di beneficio ERSU** è il 3.9%.

Il 29.5 % degli studenti che hanno conseguito un **voto di diploma minore o eguale a 70** abbandona.

Pur essendo un piccolo sottoinsieme degli immatricolati (solo il 2.4%), la percentuale di abbandono tra **coloro che lavorano**, per i quali occorrerebbe verificare se sono iscritti in modalità part-time, è pari al 46.6%.

Il 60.1% degli studenti abita in un comune diverso dalla sede del corso di immatricolazione ma questo non produce differenze sul tasso di abbandono.

Il 41.1.% degli studenti che non hanno assolto a tutti gli Obblighi Formativi Aggiuntivi abbandona gli studi. **Il 53.2% degli studenti che non ha assolto gli OFA non ha sostenuto alcun esame.**

La correlazione tra opinione degli studenti e rischio di abbandono è difficile da rilevare dato che gli studenti che abbandonano fanno pochi o nessun esame e , quindi, non prenotandosi agli esami non effettuano la compilazione del questionario della rilevazione dell'opinione degli studenti sulla didattica.

In conclusione, l'analisi mostra che le principali cause di abbandono sono l'inattività didattica, il ritardo nel conseguimento del titolo di istruzione secondaria di secondo grado. Un effetto indiretto hanno la tipologia del titolo di istruzione secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici), il voto di diploma e l'assolvimento degli OFA.

Il Presidio di Qualità esprime, innanzitutto, il suo apprezzamento per il lavoro svolto dal Dott. S. Marcantonio e ritiene che i risultati di questa analisi dovrebbero essere ripetuti per singolo anno accademico (2010/11, 2011/12, 2012/13), al fine di verificare se esiste una variabilità temporale, e dovrebbero essere distinti per singolo corso di studio.

I risultati dei singoli Corsi di Studio, sia in termini di numero di studenti che di percentuali, dovrebbero essere comunicati ai Coordinatori di Corso di Studio in vista del Rapporto annuale di Riesame e del Rapporto ciclico di Riesame.

Questo punto è letto ed approvato, all'unanimità, seduta stante.

6. Definizione delle competenze degli studenti per la partecipazione alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti e alla Commissione Gestione di Assicurazione di Qualità del Corso di Studio

Le Linee Guida dell'ANVUR per l'accREDITAMENTO della sede e dei Corsi di Studio prevedono l'indicatore AQ3.2 "Formazione per la qualità" inteso a valutare se <<L'Ateneo ha organizzato un'adeguata attività di formazione per docenti, studenti e personale TA coinvolti nei processi didattici e nella relativa AQ>>.

Durante lo svolgimento dell'iniziativa "L'accREDITAMENTO della sede e dei corsi di studio: opportunità o adempimenti ?" – 5 Conversazioni con il Delegato del Rettore alla didattica, gli studenti hanno segnalato la necessità di una adeguata formazione in tema di assicurazione della qualità per gli studenti che partecipano alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola e alla Commissione Gestione di Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio.

Facendo seguito alla richiesta degli studenti, il Presidente propone il seguente Corso di formazione per gli studenti partecipanti ai processi di Assicurazione della Qualità:

ACCREDITAMENTO DELLA SEDE E DEI CORSI DI STUDIO



OBIETTIVI FORMATIVI

Fornire allo studente le conoscenze utili per la partecipazione agli organismi previsti dall'Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio (Commissione Gestione della Assicurazione della Qualità, Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola)

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Conoscenza e capacità di comprensione

Acquisizione delle conoscenze relative ai processi di assicurazione della qualità. Acquisizione delle conoscenze relative agli ordinamenti didattici, alle linee guida ANVUR e alla vigente normativa per la valutazione, l'autovalutazione e l'accreditamento. Capacità di comprensione della normativa, dei regolamenti di Ateneo e delle linee guida in tema di ordinamenti didattici e di assicurazione della qualità dei Corsi di Studio e della sede.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Capacità di applicare, in autonomia, le conoscenze acquisite per effettuare le analisi necessarie per la redazione della Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti e del Verbale di Riesame del Corso di Studio.

Autonomia di giudizio

Essere in grado di valutare i punti di forza e di debolezza dei Corsi di Studio e delle Scuole nel processo di assicurazione di qualità e di accreditamento della sede e dei Corsi di Studio.

Abilità comunicative

Capacità di esporre sia i risultati delle analisi condotte sia i contenuti della Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) e del Verbale di Riesame del Corso di Studio, anche a soggetti non esperti.

Capacità d'apprendimento

Capacità di analizzare in autonomia, utilizzando le conoscenze acquisite nel corso, i documenti predisposti dai competenti organi collegiali e di governo dell'Ateneo, dal MIUR e dall'ANVUR.

PROGRAMMA DEL CORSO

Ore di lezione	Argomenti
3	<i>Definizione di qualità e di assicurazione della qualità. Ordinamenti Didattici (D.M. 270/04, D.M. 509/99), processo di istituzione dei corsi di studio, parere del CUN e del Nucleo di Valutazione di Ateneo.</i>
3	<i>Il D.M. 47/2103. Il D.M. 1059/2013. Accredimento iniziale dei corsi di studio di nuova attivazione. La Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS). Il documento "Progettazione del Corso di Studio". Il Documento "Politiche di Ateneo e Programmazione".</i>
3	<i>Le Linee Guida ANVUR su "Autovalutazione, Valutazione e Accredimento del sistema universitario italiano". La rilevazione dell'opinione degli studenti sulla didattica. La rilevazione dell'opinione dei docenti sulla didattica. La rilevazione dell'opinione dei Laureandi. La rilevazione dell'opinione dei Laureati a 1, 3 e 5 anni.</i>



3	<i>La Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) e la Relazione annuale della CPDS. La Commissione di gestione dell'Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio. Il Verbale di Riesame.</i>
3	<i>Il Sistema di Governance della Assicurazione di Qualità dell'Ateneo di Palermo. Il Presidio di Qualità di Ateneo. Linee Guida ANVUR per l'accreditamento periodico della Sede e dei Corsi di Studio. Modalità di presentazione dei risultati della assicurazione di qualità agli organi di governo e agli studenti.</i>

Docente Responsabile: Prof. Vito Ferro

Organizzazione della didattica: Lezioni frontali

Modalità di frequenza: Obbligatoria ad almeno il 70% delle lezioni

Calendario delle Lezioni: 1 lezione settimanale della durata di 3 ore

Prova finale: Test a risposta multipla

Il Presidente propone di realizzare tre edizioni, ciascuna fruibile da 150 studenti, e di assicurare per le prime due edizioni la priorità di frequenza agli studenti partecipanti alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e alle Commissioni di Gestione della assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio.

Il Presidente proporrà, al senato Accademico, l'attribuzione di 2 CFU ai sensi della delibera del Senato Accademico del 5.10.2010.

Questo punto è letto ed approvato, all'unanimità, seduta stante.

7. Regolamento per la nomina dei cultori della materia

Il Presidente ricorda, preliminarmente, che l'esame del regolamento da parte del Presidio di Qualità avviene avendo chiari i seguenti presupposti che attengono all'assicurazione della qualità:

- L'Ateneo deve indicare con precisione – in modo trasparente e immediatamente fruibile – come sono ripartite tra i Corsi di Studio e i soggetti intermedi (Dipartimenti, Scuole) le responsabilità nella gestione della formazione (requisito AQ1.A.2);
- L'Ateneo deve indentificare in modo chiaro e organizzare i principali processi di gestione dell'offerta formativa (requisito AQ1.A.5);
- Il Presidio di Qualità deve tenere sotto controllo i processi, la documentazione, l'applicazione delle politiche della qualità (requisito AQ2.3);
- Il Presidio della Qualità deve interagire in modo efficace con i responsabili dell'organizzazione delle attività correnti dell'Ateneo (didattici, ricerca, servizi informativi, segreterie studenti);
- I ruoli e le responsabilità relativi alla gestione del Corso di Studio devono essere definiti in modo chiaro e accurato (requisito AQ5.F.2).

Il regolamento in esame, che ha rilevanza con riferimento al processo "nomina dei cultori della materia" ai fini della costituzione delle commissioni degli esami di profitto degli insegnamenti presenti nei manifesti dei corsi di studio dell'Ateneo, viene proposto al Presidio di Qualità con le seguenti modifiche rispetto al testo vigente:

Testo Vigente	Proposte di modifica
<p>REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI CULTORI DELLA MATERIA</p> <p>Art. 1</p> <p>Obiettivi del Regolamento e definizione delle funzioni</p>	



Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina dei cultori della materia e le loro attività, in conformità a quanto disposto sia dall'art. 42 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, che stabilisce che <<Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il professore ufficiale della materia, presidente, un professore ufficiale di materia affine, e un libero docente o cultore della materia. [...]>>, sia dall'art. 24 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

Si intendono "cultori della materia", d'ora innanzi "cultori", esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale docente, ricercatore universitario ed assegnista di ricerca, che abbiano acquisito nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico-disciplinare documentata esperienza ovvero peculiari competenze, in virtù delle quali possono essere abilitati, relativamente alle discipline stesse, alle condizioni e con le procedure stabilite nel presente Regolamento, a far parte delle Commissioni degli esami di profitto.

Requisito essenziale per la nomina a cultore è il possesso, da almeno 3 anni, di laurea magistrale, ovvero laurea rilasciata ai sensi dell'art. 3 della legge 341/90 o laurea specialistica/magistrale rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b, del D.M. 03.11.1999, n. 509 come modificato dal D.M. 22.10.2004, n. 270.

I candidati alla nomina di cultore devono altresì possedere almeno uno dei seguenti altri titoli:

- a) Dottore di Ricerca o ex assegnista di Ricerca;
- b) titolarità di una borsa di studio;
- c) essere stati professori a contratto in materia affine o dello stesso SSD.;
- d) esperto di comprovata esperienza nel SSD laureato da almeno sette anni;

Il titolare dell'assegno di ricerca può fare parte delle Commissioni degli esami di profitto, essendo già esperto della materia per gli insegnamenti del settore scientifico-disciplinare di riferimento, su richiesta del referente scientifico dell'assegnista di ricerca e previa presentazione della proposta redatta conformemente all'art. 2 del presente Regolamento.



<p>e) esperto di comprovata esperienza per i SSD presenti nei Corsi di Studio delle professioni sanitarie, delle scienze motorie e del servizio sociale.</p> <p>Il titolo di studio e gli altri titoli di cui si richiede il possesso devono essere congruenti con l'insegnamento per il quale viene richiesta l'attribuzione della qualifica di cultore.</p> <p>È in ogni caso escluso lo svolgimento sistematico da parte dei cultori di altre attività didattiche istituzionali, sotto qualsivoglia forma.</p> <p>La partecipazione dei cultori alle Commissioni degli esami di profitto non dà diritto ad alcuna retribuzione, trattandosi di attività svolta su base esclusivamente volontaria che non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.</p> <p>Ogni diversa disposizione provvedimentoale o negoziale è nulla ed improduttiva di qualunque effetto giuridico.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 2 Procedura di nomina</p> <p>La proposta di nomina a cultore di un soggetto (Allegato 1) è formulata, entro il 30 ottobre di ogni anno, da un docente (professore o ricercatore) afferente al settore scientifico-disciplinare nell'ambito del quale il cultore svolgerà la propria attività.</p> <p>La proposta, formulata con riferimento ad uno specifico insegnamento appartenente ad un settore scientifico-disciplinare è, pena l'inammissibilità, corredata da:</p> <p>a) una dichiarazione di disponibilità (Allegato 2), rilasciata dall'interessato, nella quale lo stesso espressamente enuncia la sua volontà di accettare la disciplina dettata dal presente Regolamento e di non avanzare alcuna pretesa di retribuzione per la propria attività, in quanto liberamente svolta e finalizzata esclusivamente all'arricchimento della propria formazione culturale;</p> <p>b) un curriculum dell'interessato, dal quale risultino il possesso della laurea magistrale, od equipollente, di almeno uno degli altri titoli previsti dall'art. 1, comma 3 lettere a), b), c) del presente Regolamento e l'acquisizione di esperienze e competenze coerenti con l'insegnamento per il quale si propone la nomina a cultore;</p>	



<p>c) un'ulteriore dichiarazione (Allegato 2) dell'interessato di non intrattenere, e di non avere intrattenuto nei due anni precedenti alla richiesta di nomina, rapporti di collaborazione di qualunque natura con enti o istituzioni di carattere extrauniversitario che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari.</p> <p>La proposta di nomina è successivamente sottoposta dal docente proponente al Consiglio di Corso di Studio competente per l'approvazione.</p> <p>Il Consiglio di Corso di Studio, sulla base della proposta di nomina di cui al comma 1 e del curriculum dell'interessato, tenuto conto della specificità delle esperienze maturate e delle competenze acquisite dallo stesso, in relazione alle materie appartenenti al settore scientifico-disciplinare di riferimento, delibera la nomina a cultore per uno specifico insegnamento del SSD.</p> <p>Il Coordinatore di Corso di Studio può provvedere alla nomina con proprio provvedimento da portare a ratifica nella prima adunanza utile dell'organo collegiale.</p> <p>Il Coordinatore di Corso di Studio può nominare un numero massimo di cultori pari a due per ciascun insegnamento.</p> <p>Il Coordinatore di Corso di Studio può nominare cultore della materia, al di fuori della quota prevista nel precedente comma e su richiesta dell'interessato, un docente in quiescenza dandone comunicazione ai sensi dell'art.4 del presente regolamento.</p>	<p>Il Consiglio di Corso di Studio, sulla base della proposta di nomina di cui al comma 1 e del curriculum dell'interessato, tenuto conto della specificità delle esperienze maturate e delle competenze acquisite dallo stesso, in relazione alle materie appartenenti al settore scientifico-disciplinare di riferimento, propone, con apposita delibera, al Consiglio della Scuola, la nomina a cultore per uno specifico insegnamento del SSD.</p> <p>Il Presidente della Scuola può provvedere alla nomina con proprio provvedimento da portare a ratifica nella prima adunanza utile dell'organo collegiale.</p> <p>Il Consiglio di Corso di Studio può proporre per la nomina un numero massimo di cultori pari a due per ciascun insegnamento.</p> <p>Il Presidente della Scuola può nominare cultore della materia, al di fuori della quota prevista nel precedente comma e su richiesta dell'interessato, un docente in quiescenza dandone comunicazione ai sensi dell'art.4 del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 Durata e rinnovo</p> <p>Il riconoscimento del titolo di "cultore" ha validità per due anni accademici ed è rinnovabile.</p> <p>Il cultore può fare uso della qualifica di "cultore della materia presso l'Università degli Studi di Palermo" esclusivamente nel periodo di attribuzione e con l'indicazione dell'insegnamento e del settore scientifico-disciplinare in cui è stata conferita.</p> <p>Le relative certificazioni sono rilasciate dal Coordinatore di Corso di Studio in base alle</p>	<p>Le relative certificazioni sono rilasciate dal Presidente della Scuola in base alle attestazioni presentate dal docente che ha proposto la nomina.</p>

<p>attestazioni presentate dal docente che ha proposto la nomina. Alla scadenza del biennio è consentito il rinnovo, previa dimostrazione della continuità dell'impegno scientifico e/o professionale, con la stessa procedura di cui al precedente art. 2.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p>Elenchi dei cultori della materia e requisiti di trasparenza</p> <p>Il Consiglio di Corso di Studio è tenuto alla redazione e all'aggiornamento dell'elenco dei cultori della materia che provvederà a trasmettere, per tramite dei propri uffici, ai responsabili delle segreterie studenti entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno. Ai fini dei requisiti di trasparenza tale elenco, che dovrà contenere le generalità del cultore, il professore o il ricercatore proponente, la data della delibera del Consiglio di Corso di Studio, l'insegnamento per cui è conferita la qualifica e il periodo di validità della stessa, deve essere pubblicato sul sito web di Ateneo.</p> <p>I dati previsti dalla procedura CSA devono essere inseriti dal personale amministrativo preposto, presso il Corso di Studio competente, alla gestione degli incarichi didattici.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p>Elenchi dei cultori della materia e requisiti di trasparenza</p> <p>Il Consiglio della Scuola è tenuto alla redazione e all'aggiornamento dell'elenco dei cultori della materia che provvederà a trasmettere, per tramite dei propri uffici, ai responsabili delle segreterie studenti entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno. Ai fini dei requisiti di trasparenza tale elenco, che dovrà contenere le generalità del cultore, il professore o il ricercatore proponente, la data della delibera del Consiglio di Corso di Studio, la data della delibera del Consiglio della Scuola, l'insegnamento per cui è conferita la qualifica e il periodo di validità della stessa, deve essere pubblicato sul sito web di Ateneo.</p> <p>I dati previsti dalla procedura CSA devono essere inseriti dal personale amministrativo preposto, presso la Scuola competente, alla gestione degli incarichi didattici.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>Norme finali</p> <p>Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore.</p> <p>A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento perdono effetto le nomine dei cultori della materia disposte per gli A.A. precedenti. Per l'Anno Accademico 2012/13 restano comunque valide le commissioni già nominate.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>Norme finali</p> <p>Per l'Anno Accademico 2013/14 restano comunque valide le nomine già effettuate e le commissioni già nominate.</p>

Il Presidio prende atto che le modifiche proposte sono necessarie e conformi sia al Regolamento per l'attribuzione degli assegni di ricerca sia all'art.24 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Il Presidio segnala, infine, che il regolamento potrebbe essere perfezionato prevedendo che la nomina di un cultore per un assegnato SSD sia vincolata ad una procedura di verifica della piena utilizzazione del personale docente strutturato appartenente a quel SSD.

Questo punto è letto ed approvato seduta stante.

8. Regolamento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti

Il Presidente ricorda, preliminarmente, che l'esame del regolamento da parte del Presidio di Qualità avviene avendo chiari i seguenti presupposti che attengono all'assicurazione della qualità:

- L'Ateneo deve indicare con precisione – in modo trasparente e immediatamente fruibile – come sono ripartite tra i Corsi di Studio e i soggetti intermedi (Dipartimenti, Scuole) le responsabilità nella gestione della formazione (requisito AQ1.A.2);
- L'Ateneo deve identificare in modo chiaro e organizzare i principali processi di gestione dell'offerta formativa (requisito AQ1.A.5);
- Il Presidio di Qualità deve tenere sotto controllo i processi, la documentazione, l'applicazione delle politiche della qualità (requisito AQ2.3);
- Il Presidio della Qualità deve interagire in modo efficace con i responsabili dell'organizzazione delle attività correnti dell'Ateneo (didattici, ricerca, servizi informativi, segreterie studenti);
- I ruoli e le responsabilità relativi alla gestione del Corso di Studio devono essere definiti in modo chiaro e accurato (requisito AQ5.F.2).

Il regolamento in esame, che ha rilevanza con riferimento al processo "attribuzione degli incarichi di insegnamento" contenuti nell'offerta formativa dei corsi di studio dell'Ateneo, viene proposto al Presidio di Qualità con le seguenti modifiche rispetto al testo vigente:

Testo Vigente	Testo Proposto
<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO GRATUITI E RETRIBUITI</p> <p style="text-align: center;">Titolo I Norme comuni</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi di insegnamento, gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui all'art. 3 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 a soggetti italiani e stranieri, interni o esterni all'Università di Palermo, in attuazione della vigente normativa.</p> <p>2. Il presente regolamento disciplina altresì, il conferimento di incarichi per lo svolgimento di attività didattiche integrative di insegnamenti ufficiali nei corsi di studio di cui all'art. 3 del D.M. n. 270/04 e in quelli già attivati in relazione al D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa.</p> <p>3. Sono, infine, disciplinati dal presente regolamento gli incarichi a soggetti esterni all'Università per lo svolgimento di attività formative di carattere generale ai sensi dell'art.</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI NEI CORSI DI STUDIO DELL'OFFERTA FORMATIVA</p> <p style="text-align: center;">Titolo I Norme comuni</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi di insegnamento e per attività didattica anche integrativa, gratuiti o retribuiti, nei corsi di studio di cui all'art. 3 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 a soggetti italiani e stranieri, interni o esterni all'Università di Palermo, in attuazione della vigente normativa.</p>



10, comma 5, lettera d) del D.M. 270/04 e per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti dell'area sanitaria.

4. L'Università di Palermo può conferire incarichi di cui ai commi precedenti sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio.

Art. 2

Destinatari degli incarichi

1. Destinatari degli incarichi di cui all'art.1 , comma 1, del presente Regolamento possono essere:

a) Professori, Ricercatori ed Assistenti ordinari, Ricercatori a tempo determinato (art.23 della Legge 240/10), nonché i Tecnici Laureati previsti dall'art.16 della Legge 19.11.1990 n. 341, in servizio presso l'Università di Palermo o altre Università, in particolare le Università straniere con le quali l'Università di Palermo ha stipulato accordi specifici di cooperazione;

b) soggetti interni all'Università di Palermo o ad altre Università statali (Assegnisti di Ricerca, Lettori di madre lingua straniera di cui all'art. 28 del D.P.R. 382/80 e collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n. 236/95) che abbiano svolto un'adeguata attività di ricerca debitamente documentata;

c) soggetti esterni alle Università, italiani e stranieri, in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali, Professori e Ricercatori in quiescenza dell'Università degli Studi di Palermo.

d) esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale,

2. L'Università di Palermo può conferire incarichi sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio.

3. A tal fine il Consiglio di Amministrazione in fase di approvazione del Bilancio di Previsione determina lo stanziamento per le spese delle attività didattiche dei Dipartimenti per l'anno accademico successivo rispetto a l'Esercizio Finanziario di riferimento. Successivamente all'approvazione dell'Offerta Formativa lo stanziamento sarà ripartito fra i Dipartimenti di riferimento in base alle esigenze dei Corsi di studio.

Art. 2

Destinatari degli incarichi

1. Destinatari degli incarichi di cui all'art.1, comma 1, del presente Regolamento possono essere:

a) Professori, Ricercatori ed Assistenti ordinari, Ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Università di Palermo e i Tecnici Laureati previsti dall'art.16 della Legge 19.11.1990 n. 341 e dall'art.6, comma 4 della Legge 240/2010;

b) i soggetti esterni all' Università degli studi di Palermo, italiani o stranieri, che siano <<esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale>>, compresi gli assegnisti di ricerca, i Lettori di madre lingua straniera di cui all'art. 28 del D.P.R. 382/80 e collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n. 236/95 e i Professori e Ricercatori in quiescenza dell'Università degli Studi di Palermo;

che siano dipendenti da altre amministrazioni, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi.

e) docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

2. La qualificazione dei titoli scientifici e professionali posseduti dai soggetti di cui ai punti b) e c) del precedente comma 1 è certificata dal Dipartimento a cui afferisce in modo prevalente il settore scientifico disciplinare (SSD) dell'insegnamento.

3. Non possono essere conferiti incarichi di cui all'art.1, del presente Regolamento al personale tecnico – amministrativo in servizio presso le Università.

Titolo II

Incarichi di insegnamento nei corsi di studio di cui all'art. 3 del D.M. 270/04

Art. 3

Affidamento di incarichi in fase di proposta di attivazione dei Corsi di studio

1. Le Facoltà, in sede di formulazione della proposta di attivazione di un ciclo di ciascun corso di studio, affidano incarichi di insegnamento come compito didattico istituzionale ai Professori, sentito l'interessato, e come compito didattico ai Ricercatori in servizio presso la Facoltà stessa, con il loro esplicito consenso. All'atto della approvazione della proposta di attivazione da parte dei competenti organi di Ateneo, i conferimenti effettuati in questa fase assumono valore di formale attribuzione di compiti

2. La qualificazione dei titoli scientifici o professionali posseduti dai soggetti di cui al punto b) del precedente comma è certificata:

- nei casi di affidamento di un insegnamento in risposta ad un bando dal Dipartimento a cui afferisce in modo prevalente il settore scientifico disciplinare (SSD) dell'insegnamento. La suddetta prevalenza sarà valutata in termini di numero di Professori e Ricercatori che afferiscono al Dipartimento;

-nei casi di affidamento diretto dal Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 2 lettera c) dello Statuto dell'Università di Palermo;

3. L'attività didattica svolta da soggetti esterni all'Ateneo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università.

Titolo II

Incarichi di insegnamento nei corsi di studio di cui all'art. 3 del D.M. 270/04

Art. 3

Affidamento di incarichi in fase di proposta di attivazione dei Corsi di studio

1. In sede di formulazione della proposta di attivazione di un ciclo di ciascun corso di studio, i Consigli di Dipartimento coinvolti in relazione al SSD dell'insegnamento, su proposta del Consiglio di Corso di Studio interessato, affidano incarichi di insegnamento come compito didattico istituzionale ai Professori, sentito l'interessato, e come compito didattico ai Ricercatori in servizio presso il Dipartimento stesso, con il loro esplicito consenso.

Il Consiglio della Scuola verificherà, ai fini della



istituzionali ai Professori e di compiti didattici ai Ricercatori.

2. A partire dall'A.A. 2011/12 al fine di garantire <<l'efficienza nell'utilizzo del personale docente>>, come stabilito dall'Allegato A del D.M. 544/2007 e dall'Allegato A del D.M. 17/2010, l'impegno orario relativo al compito didattico istituzionale dei Professori deve prevedere almeno 120 ore didattica frontale per i professori a tempo pieno e ad almeno 80 ore di didattica frontale per i professori a tempo definito.

Il compito didattico istituzionale, come previsto dall'art.26 del Regolamento Didattico di Ateneo, deve essere espletato prioritariamente nei Corsi di Studio di Facoltà.

3. Il compito didattico istituzionale dei Professori, nel rispetto dell'art.26, commi 2, lettera a) e 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, può essere inferiore ai limiti indicati nel precedente comma ma almeno pari a 60 ore, solo nei casi in cui i CFU attribuiti al SSD di inquadramento del Professore risultino completamente coperti nei Corsi di Studio attivati nella Facoltà di appartenenza anche facendo ricorso alla eventuale disponibilità di copertura, ai sensi dell'art.6, comma 4 della Legge 240/2010, manifestata da parte di Ricercatori in servizio nella medesima Facoltà. La Facoltà può derogare dall'assegnazione dell'impegno orario minimo previsto per il compito didattico istituzionale solo per i professori che insegnano discipline in lingua inglese.

4. La riduzione di cui al precedente comma 3 non si applica ai Professori Universitari che hanno optato o optano per il regime previsto dalla Legge 230 /2005, ai sensi dell'art.1 comma 16 della stessa.

5. L'assegnazione del compito didattico istituzionale al Professore ha validità per l'anno

presentazione dell'Offerta Formativa al Consiglio di Amministrazione, l'equilibrata utilizzazione delle risorse umane all'interno dei Corsi di Studio conferiti nella Scuola. All'atto della approvazione della proposta di attivazione da parte dei competenti organi di Ateneo, i conferimenti effettuati in questa fase assumono valore di formale attribuzione di compiti istituzionali ai Professori e di compiti didattici ai Ricercatori.

2. Al fine di garantire <<l'efficienza nell'utilizzo del personale docente>>, come stabilito dall'Allegato A del D.M. 17/2010, l'impegno orario relativo al compito didattico istituzionale dei Professori deve prevedere almeno 120 ore didattica frontale per i professori a tempo pieno e ad almeno 90 ore di didattica frontale per i professori a tempo definito.

3. Il compito didattico istituzionale dei Professori, nel rispetto dell'art.26, commi 2, lettera a) e 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, può essere inferiore ai limiti indicati nel precedente comma ma almeno pari a 60 ore, solo nei casi in cui i CFU attribuiti al SSD di inquadramento del Professore risultino completamente coperti nei Corsi di Studio attivati in Ateneo anche facendo ricorso alla eventuale disponibilità di copertura, ai sensi dell'art.6, comma 4 della Legge 240/2010, manifestata da parte di Ricercatori in servizio nei Dipartimenti. Il Consiglio di Dipartimento può derogare dall'assegnazione dell'impegno orario minimo previsto per il compito didattico istituzionale solo per i professori che insegnano discipline in lingua inglese.

4. La riduzione di cui al precedente comma 3 non si applica ai Professori Universitari che hanno optato o optano per il regime previsto dalla Legge 230/2005, ai sensi dell'art.1 comma 16 della stessa.

5. L'assegnazione del compito didattico istituzionale al Professore ha validità per l'anno

accademico oggetto della programmazione e si intende tacitamente rinnovato, senza obbligo di delibera, per l'anno accademico successivo salvo diversa iniziativa da parte della Facoltà o del Docente.

6. Per i Ricercatori ai quali viene affidato un insegnamento, in questa fase di programmazione, *ai sensi dell'art.6, comma 4 della Legge 240/2010*, si applica una riduzione del numero massimo di ore (350 in regime di tempo pieno e 200 in regime di tempo definito) previsto per le attività di cui all'art.6, comma 3 della Legge 240/2010. I Consigli di Corso di Studio quantificheranno la suddetta riduzione, tenendo conto del numero di crediti attribuito all'insegnamento, della tipologia di attività didattica, dell'impegno connesso con gli esami di profitto.

7. I Ricercatori a tempo determinato nominati, con contratto di durata triennale, prima dell'entrata in vigore delle Legge 240/2010, sono equiparati ai fini della assegnazione di compiti didattici ai Ricercatori previsti dall'art.24, comma 3, lettera a).

Art. 4

Conferimento di incarichi di insegnamento in fase di attuazione delle attività didattiche del singolo Anno Accademico

1. Le Facoltà, in sede di attuazione delle attività didattiche per ciascun Anno Accademico provvedono con le procedure definite dal presente art.4 e seguenti alla copertura degli insegnamenti:

- a) che risultavano non coperti nei piani di copertura teorica definiti al momento della proposta di attivazione del ciclo;
- b) per i quali la previsione di copertura è decaduta per cessazione dal servizio o per congedo del docente;
- c) ulteriori insegnamenti a scelta dello studente.

accademico oggetto della programmazione e si intende tacitamente rinnovato, senza obbligo di delibera, per l'anno accademico successivo salvo diversa iniziativa da parte del Dipartimento che lo ha affidato o del Docente.

6. Per i Ricercatori ai quali viene affidato un insegnamento, in questa fase di programmazione, *ai sensi dell'art. 6, comma 4 della Legge 240/2010*, si applica una riduzione del numero massimo di ore (350 in regime di tempo pieno e 200 in regime di tempo definito) previsto per le attività di cui all'art.6, comma 3 della Legge 240/2010. I Consigli di Corso di Studio quantificheranno la suddetta riduzione, tenendo conto del numero di crediti attribuito all'insegnamento, della tipologia di attività didattica, dell'impegno connesso con gli esami di profitto.

7. I Ricercatori a tempo determinato nominati, con contratto di durata triennale, prima dell'entrata in vigore delle Legge 240/2010, sono equiparati ai fini della assegnazione di compiti didattici ai Ricercatori previsti dall'art.24, comma 3, lettera a).

Art. 4

Conferimento diretto di incarichi di insegnamento, in fase di attuazione delle attività didattiche del singolo Anno Accademico, a seguito di avviso di vacanza

1. In sede di attuazione delle attività didattiche per ciascun Anno Accademico, il Consiglio del Dipartimento di riferimento del Corso di Studio, su proposta del Consiglio di Corso di Studio interessato, provvede con le procedure definite dal presente art.4 e seguenti alla copertura degli insegnamenti:

- a) che risultavano non coperti nei piani di copertura teorica definiti al momento della proposta di attivazione del ciclo;
- b) per i quali la previsione di copertura è decaduta per cessazione dal servizio o per congedo del docente;
- c) ulteriori insegnamenti a scelta dello studente.

Il Consiglio del Dipartimento di riferimento può delegare, con apposita delibera, il Consiglio della

2. Su proposta dei Consigli di Corso di Studio, gli insegnamenti di cui al precedente comma possono essere conferiti sia per affidamento diretto ai soggetti di cui all'art.2, comma 1, lettera a) del presente regolamento sia ai sensi dell'art.23, comma 1 della Legge 240/10 ai soggetti di cui all'art.2, comma 1, lettera b), c), d), e) con le procedure previste dal successivo art.5.

3. Le Facoltà, in questa fase di attuazione delle attività didattiche, possono affidare insegnamenti ai docenti (Professori e Ricercatori), senza applicare l'art.4 del presente regolamento, come carico didattico aggiuntivo ai Professori e come carico didattico, ai sensi dell'art.6, comma 4 della Legge 240/2010, ai Ricercatori, a fronte di esplicita dichiarazione di disponibilità degli interessati e a seguito di un avviso di disponibilità degli insegnamenti predisposto dalle Presidenze di Facoltà.

4. A conclusione delle procedure descritte nei precedenti commi 2 e 3, le Facoltà, indicano con specifici bandi le procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di insegnamento ancora non coperti.

5. I bandi di selezione devono specificare:
a) la denominazione dell'insegnamento da conferire, l'indicazione del settore scientifico-disciplinare, la durata, annuale o pluriennale, il

Scuola all'attuazione delle procedure per l'affidamento diretto degli insegnamenti scoperti. Alla suddetta delega si farà ricorso, in particolare, per insegnamenti relativi a SSD non presneti nel Dipartimento di riferimento.

2. I Consigli di Dipartimento, o delle Scuole da questi delegate, possono affidare insegnamenti ai Professori e ricercatori in servizio all'Università degli studi di Palermo:

-come carico didattico aggiuntivo ai Professori
-come carico didattico ai Ricercatori, ai sensi dell'art.6, comma 4 della Legge 240/2010, a fronte di esplicita dichiarazione di disponibilità degli interessati e a seguito di un avviso di vacanza degli insegnamenti predisposto dal Dipartimento di riferimento.

Art. 5

Conferimento di incarichi di insegnamento in fase di attuazione delle attività didattiche del singolo Anno Accademico a seguito di bando

1. A conclusione della procedure di affidamento descritte agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento, il Dipartimento di riferimento del Corso di Studio indice con specifici bandi le procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di insegnamento ancora non coperti.

2. Il Consiglio del Dipartimento di riferimento può delegare, con apposita delibera, il Consiglio della Scuola all'attuazione delle procedure di affidamento conseguenti al Bando.

Alla suddetta delega di attuazione delle procedure si farà ricorso, in particolare, per insegnamenti relativi a SSD non presenti nel Dipartimento di riferimento.

3. I bandi di selezione devono essere pubblicati nel sito di Ateneo e devono specificare:

a) la denominazione dell'insegnamento da conferire, l'indicazione del settore scientifico-disciplinare, la durata annuale, il periodo didattico di svolgimento degli insegnamenti da conferire, le ore di lezione, i relativi crediti formativi universitari (CFU), il numero di ore di attività didattica frontale;

b) l'esplicito riferimento ad un elenco, reso pubblico sul sito di Ateneo, di Dipartimenti a cui verrà chiesto il parere sulla congruità dell'attività



periodo didattico di svolgimento, degli insegnamenti da conferire, le ore di lezione, i relativi crediti formativi universitari (CFU), il numero di ore di attività didattica frontale;

b) l'esplicito riferimento ad un elenco, reso pubblico sul sito della Facoltà, di Dipartimenti a cui verrà chiesto il parere sulla congruità dell'attività scientifica o professionale dei soggetti richiedenti rispetto al SSD dell'insegnamento;

c) l'eventuale retribuzione dell'incarico;

d) le modalità e i termini per la presentazione delle domande che, salvo motivati casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando.

6. I bandi, resi pubblici sul sito della Facoltà e su quello dell'Ateneo, devono indicare i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuata la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, nonché i criteri e le eventuali priorità ai fini dell'assegnazione degli incarichi stabiliti dalla vigente normativa.

7. I bandi di selezione devono riportare i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuata la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche, con particolare riferimento alla loro collocazione editoriale, del curriculum complessivo dei candidati e della eventuale esperienza pregressa di insegnamento nel settore scientifico disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere.

8. Per gli incarichi conferiti a titolo retribuito, i bandi di selezione devono indicare la copertura finanziaria.

9. L'attività didattica svolta non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università.

10. Possono presentare domanda in risposta al bando i soggetti indicati alle lettere a), b), c) del comma 1 dell'art.2 del presente regolamento. Le domande presentate dai soggetti di cui alla lettera b) e c) verranno prese in considerazione solo in assenza di domande di soggetti di cui alla lettera a); altrimenti verranno conservate presso gli uffici di Presidenza, per eventuale considerazione successiva in caso di esito negativo dell'esame delle domande dei soggetti di cui alla lettera a).

11. Il conferimento degli insegnamenti regolato dal presente articolo è:

a) a titolo retribuibile per i Professori e i Ricercatori, nei limiti di disponibilità di apposito finanziamento stanziato per ciascun Anno

scientifico o professionale dei soggetti richiedenti rispetto al SSD dell'insegnamento;

c) il trattamento economico previsto per l'incarico secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 393 del 2011 e la relativa copertura finanziaria;

d) le modalità e i termini per la presentazione delle domande che, salvo motivati casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando.

f) i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuata la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, nonché i criteri e le eventuali priorità ai fini dell'assegnazione degli incarichi stabiliti dalla vigente normativa.

g) i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuata la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche, con particolare riferimento alla loro collocazione editoriale, del curriculum complessivo dei candidati e della eventuale esperienza pregressa di insegnamento nel settore scientifico disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione ovvero titoli equivalenti rilasciati all'estero costituisce titolo preferenziale.

h) esplicita esclusione dalla procedura dei soggetti esterni che abbiano un legame di parentela o affinità entro il quarto grado con un professore appartenente alla struttura proponente, con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione

3. Possono presentare domanda in risposta al bando i soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.2 del presente regolamento. Dovranno essere prese in considerazione prioritariamente le domande di professori e ricercatori; le domande di soggetti diversi verranno conservate presso gli uffici del Dipartimento di riferimento, per eventuale considerazione successiva in caso di esito negativo dell'esame delle domande dei Professori e Ricercatori.

Accademico dal Consiglio di Amministrazione;
b) a titolo retribuito ai soggetti di cui all'art.2, comma 1, lettere b) e c), con retribuzione a gravare sui finanziamenti della voce "spese per la docenza" assegnati alle Facoltà; in attesa del D.M. di cui all'art.23, comma 2 della Legge 240/2010 la retribuzione viene calcolata con riferimento al numero di ore di didattica frontale e può variare da un minimo di 5 € ad un massimo di 20 € per ora.

Salvo i casi previsti di conferimento diretto ai soggetti di cui all'art.2, comma 1, lettera d), non è consentito il conferimento di insegnamenti a titolo gratuito a soggetti esterni o interni non strutturati.

12. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. j) dello Statuto dell'Università di Palermo il Consiglio di Facoltà, su proposta formulata, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. h) dello Statuto, dal Consiglio di Interclasse o dal Corso di studio competente, esaminato il parere obbligatorio e non vincolante emesso dal Consiglio di Dipartimento competente ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. m) dello Statuto, delibera il conferimento dell'incarico di insegnamento.

13. Il Consiglio di Facoltà può deliberare il conferimento dell'insegnamento anche in assenza del parere del Dipartimento quando i richiedenti sono docenti inquadrati nel SSD di appartenenza dell'insegnamento o in un settore scientifico disciplinare affine.

Art. 5 Affidamento diretto

1. Ai sensi dell'art.23 comma 1 della Legge 240/10 possono essere conferiti con la procedura descritta nel presente articolo incarichi di insegnamento ai soggetti di cui alla lettera d) dell'art.2 del presente Regolamento. L'affidamento diretto avviene mediante la stipula di un contratto di diritto privato della durata di un anno accademico e rinnovabile per un periodo massimo di cinque anni accademici. I contratti possono essere a titolo oneroso o gratuito.

4 Ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera h) dello Statuto dell'Università di Palermo il Consiglio del Dipartimento di riferimento, su proposta formulata dal Consiglio di Corso di Studio competente, delibera il conferimento dell'incarico di insegnamento.

5. Il Consiglio del Dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio di Corso di Studio, può deliberare il conferimento dell'insegnamento anche in assenza del parere previsto dal comma 2 lettera b) del presente articolo quando i richiedenti sono docenti inquadrati:

a) nel SSD di appartenenza dell'insegnamento;
b) in un settore scientifico disciplinare affine a quello di appartenenza dell'insegnamento;
c) in un SSD ricompreso nel macrosettore concorsuale di appartenenza del SSD relativo all'insegnamento.

6.Per i soggetti esterni all'Ateneo (art.2, lett. b, comma 1) l'affidamento avviene mediante la stipula di un contratto di diritto privato della durata di un anno accademico.

Art. 6 Affidamento diretto a soggetti esterni

1.Ai sensi dell'art. 23 comma 1 della Legge 240/10 possono essere conferiti con la procedura descritta nel presente articolo incarichi di insegnamento ad *esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale* (art.2, lett. b, comma 1) del presente Regolamento.) L'affidamento diretto avviene mediante la stipula di un contratto di diritto privato della durata di un anno accademico e rinnovabile per un periodo massimo di cinque anni accademici. I contratti possono essere a



<p>2. L'affidamento diretto è disposto con delibera del Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio Interclasse o di Corso di Studio e previo parere del Consiglio di Dipartimento previsto dall'art.2, comma 2 del presente regolamento.</p> <p>3. Le Facoltà possono attivare contratti a titolo gratuito ai sensi del presente articolo nel numero massimo corrispondente al 5% dei docenti in servizio presso la Facoltà. Non entrano nel computo del 5% i contratti stipulati ai sensi del successivo comma 4. Le Facoltà possono attivare contratti a titolo oneroso specificando la retribuzione ed il capitolo di Bilancio su cui grava la spesa.</p> <p>4. Le Facoltà possono affidare, con la procedure descritta nel presente articolo, incarichi di insegnamento mediante la stipula di contratti diritto privato annuale o pluriennale con riferimento a specifiche convenzioni tra l'Ateneo di Palermo e gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al DPCM n.593 del 30 dicembre 1993. L'elenco aggiornato delle convenzioni in atto è pubblicato sul sito di Ateneo, a cura di un Ufficio individuato dalla Direzione Amministrativa.</p> <p>5. In attesa della definizione delle procedure per la richiesta del parere del NVA previsto dall'art.2, comma 1, lettera r) della legge 240/2010, il Consiglio di Corso di Studi proponente motiva la sua richiesta, oltre che in relazione ad una specifica esigenza formativa, anche sulla base della valutazione della rilevanza dei contributi scientifici apportati, dei riconoscimenti scientifici e/o professionali ottenuti in ambito nazionale e internazionale.</p>	<p>titolo oneroso o gratuito.</p> <p>2. I Dipartimenti possono affidare, con la procedure descritte nel presente articolo, incarichi di insegnamento mediante la stipula di contratti diritto privato annuale nell'ambito di specifiche convenzioni tra l'Ateneo di Palermo e gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al DPCM n. 593 del 30 dicembre 1993. Le convenzioni sono stipulate dal Rettore autorizzato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti e/o dei Consigli di corso di studio. L'elenco aggiornato delle convenzioni è pubblicato sul sito di Ateneo, a cura di un Ufficio individuato dalla Direzione Generale.</p> <p>3. Dopo la chiusura dell'Offerta Formativa i Consigli di Corso di Studio provvedono ad individuare i soggetti, sottopongono la proposta all'approvazione della struttura didattica competente (Dipartimento di riferimento o, su delega esplicita, Scuola) e contemporaneamente trasmettono il curriculum vitae al Nucleo di Valutazione, per tramite del SEVOC, per la prevista <<valutazione di congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1 della legge n. 240/2010>> . Il Nucleo di Valutazione si pronuncia sulla congruità del curriculum scientifico o professionale entro e non oltre il 30 luglio per gli insegnamenti da affidare nel primo semestre ed entro e non oltre il 30 dicembre per quelli da affidare nel secondo semestre. La valutazione del Nucleo non è richiesta nei casi in cui si proceda ad individuare soggetti esterni con procedura di valutazione comparativa a seguito di bandi. La struttura didattica competente provvederà, solo dopo l'approvazione del curriculum da parte del Nucleo di Valutazione, alla stipula del contratto di diritto privato, entro e non oltre il 30 settembre per gli insegnamenti del primo semestre ed entro e non oltre il 31 gennaio per quelli del secondo semestre.</p> <p>4. L'affidamento diretto si applica altresì, con le stesse modalità, ai Professori e Ricercatori in quiescenza, sia per raggiunti limiti di età che per</p>
--	--



6. Il conferimento diretto si applica altresì, con le stesse modalità, ai Professori e Ricercatori in quiescenza, sia per raggiunti limiti di età che per dimissioni volontarie. Per il solo A.A. 2010/2011, in attuazione della Circolare Ministeriale Prot.160 del 4.09.2009, i suddetti incarichi, qualunque sia la loro durata, potranno essere conteggiati ai fini dei requisiti necessari di docenza per i Corsi di Studio, non oltre il compimento del 75-esimo di età nel caso in cui il contraente sia un professore e del 70-esimo anno di età per un ricercatore. A partire dall' A.A. 2011/2012 e fino all'A.A. 2013/2014, in attuazione del D.M. N. 17 del 22.09.2010, i suddetti incarichi di insegnamento a professori e ricercatori in quiescenza dell'Ateneo di Palermo, qualunque sia la loro durata, potranno essere conteggiati ai fini dei requisiti necessari di docenza per i Corsi di Studio, non oltre il compimento del 72-esimo di età nel caso in cui il contraente sia un professore e del 67-esimo anno di età per un ricercatore.

7. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le università possono attribuire, nell' ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati *ad hoc* da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama (soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art.2 del presente Regolamento). Il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al consiglio di amministrazione dal Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del *curriculum* del candidato nel sito *internet* dell'università.

8. I professori e i ricercatori in quiescenza che hanno avuto affidato, con contratto di diritto privato a titolo gratuito, un incarico di insegnamento che prevede almeno 60 ore di didattica frontale usufruiscono, presso il Dipartimento di afferenza e per l'intera durata del contratto, di una postazione di lavoro e delle attrezzature necessarie alla funzione ricoperta.

9. Per i professori e i ricercatori che vanno in quiescenza durante lo svolgimento delle lezioni, a cui è stato affidato un insegnamento a diverso

dimissioni volontarie.

5. I Dipartimenti di riferimento possono stipulare contratti a titolo gratuito ai sensi del presente articolo nel numero massimo corrispondente al 5% dei docenti in servizio in Dipartimento. Non entrano nel computo del 5% i contratti stipulati nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2.

I Dipartimenti di riferimento possono stipulare contratti a titolo oneroso nei limiti della disponibilità dell'apposito finanziamento stanziato per ciascun Anno Accademico dal Consiglio di Amministrazione.

Il trattamento economico non può essere inferiore a quello previsto dal Decreto Ministeriale 393 del 2011.

6. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le università possono attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati *ad hoc* da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama (soggetti di cui all'art.2, lett. b, comma 1 del presente Regolamento). Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al Consiglio di Amministrazione dal Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del *curriculum* del candidato nel sito *internet* dell'università.

7. I professori e i ricercatori in quiescenza che hanno avuto affidato, con contratto di diritto privato a titolo gratuito, un incarico di insegnamento che prevede almeno 60 ore di didattica frontale usufruiscono, presso il Dipartimento di afferenza e per l'intera durata del contratto, di una postazione di lavoro e delle attrezzature necessarie alla funzione ricoperta.

8. Per i professori e i ricercatori che vanno in quiescenza durante lo svolgimento delle lezioni, a cui è stato affidato un insegnamento a diverso



titolo (carico didattico, carico didattico aggiuntivo ed affidamento a titolo gratuito), il Consiglio di Facoltà può deliberare, al fine di garantire la continuità didattica dell'insegnamento, l'affidamento diretto a titolo gratuito mediante la stipula di contratto di diritto privato.

10. Nel caso di interruzione dello svolgimento di insegnamento a causa di giustificata interruzione di servizio del docente, il Preside, con proprio provvedimento, può affidare il completamento dell'insegnamento ad un docente dello stesso SSD, o di settore affine, a titolo gratuito.

Art. 6

Specifici contenuti degli incarichi

1. I diritti e doveri dei soggetti ai quali è stato conferito un incarico di insegnamento a titolo gratuito o oneroso, oltre a quelli specificatamente indicati nel provvedimento di affidamento o nel contratto di diritto privato, sono riportati nell'art. 26 del Regolamento Didattico dell'Università di Palermo.

2. Le modalità di partecipazione al Consiglio di Interclasse o di Corso di Studio sono quelle previste dall'art. 19, comma 7, dello Statuto dell'Università di Palermo. Per i soggetti interni ed esterni all'Università è comunque esclusa la partecipazione in occasione delle deliberazioni relative a posti di ruolo e al conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento.

3. Le modalità dell'eventuale partecipazione dei soggetti con incarico di insegnamento ad attività di ricerca e ad attività assistenziali, da svolgersi nell'ambito di rapporti convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, saranno stabilite con apposito regolamento di Ateneo da emanarsi.

Art. 7

Incarichi di insegnamento a soggetti interni (art.2, comma 1, lettera b) ed esterni (art.2, comma 1, lettera c) all'Università

1. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, secondo i criteri e le modalità di selezione di cui all'art.4, l'Ateneo può conferire incarichi di

titolo (carico didattico, carico didattico aggiuntivo ed affidamento a titolo gratuito), il Consiglio di Dipartimento può deliberare, al fine di garantire la continuità didattica dell'insegnamento, l'affidamento diretto a titolo gratuito mediante la stipula di contratto di diritto privato.

9. Nel caso di interruzione dello svolgimento di insegnamento a causa di giustificata interruzione dal servizio del docente, il Consiglio di Dipartimento, può affidare il completamento dell'insegnamento ad un docente dello stesso SSD, o di settore affine, a titolo gratuito.

Art. 7

Specifici contenuti degli incarichi

1. I diritti e doveri dei soggetti ai quali è stato conferito un incarico di insegnamento a titolo gratuito o oneroso, oltre a quelli specificatamente indicati nel provvedimento di affidamento o nel contratto di diritto privato, sono riportati nell'art. 26 del Regolamento Didattico dell'Università di Palermo.

2. Le modalità di partecipazione al Consiglio di Interclasse o di Corso di Studio sono quelle previste dall'art. 36, comma 5, dello Statuto dell'Università di Palermo ed è comunque esclusa la partecipazione in occasione delle deliberazioni relative a posti di ruolo e al conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento.

Art. 8

Determinazione del numero massimo di ore affidate per contratto nei Corsi di Studio

1. Ciascun Corso di Studio potrà affidare, ai sensi dell'Allegato C del D.M. 1059/2013, ai soggetti diversi dai Professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo, sia per affidamento



insegnamento nei moduli didattici attivati nei Corsi di Studio di cui al D.M. n. 270/04 attraverso la stipula di contratti di diritto privato, a titolo gratuito o oneroso, con i soggetti interni ed esterni di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e lett. c), del presente regolamento.

I suddetti contratti di diritto privato se assegnati a titolo gratuito devono rientrare nel numero massimo previsto dall'art.23, comma 1 della Legge 240/2010 (per ciascun anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo), devono essere stipulati con i soggetti previsti dall'art.23, comma 1 della Legge 240/2010 e devono essere sottoposti alle verifiche stabilite dall'art.2, lettera r) della Legge 240/2010.

Per i contratti di diritto privato a titolo oneroso si applicano le modalità di selezione e i requisiti dei soggetti previsti dall'art.23, comma 2 della Legge 240/2010.

2. Il numero dei crediti relativi ad insegnamenti conferiti con contratto di diritto privato a soggetti interni ed esterni non può superare, per ciascun Corso di Studio, la misura di 1/3 dei crediti previsti dall'ordinamento per il conseguimento del titolo (60 CFU per il Corso di laurea, 40 CFU per Corso di Laurea Magistrale, 100 CFU per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di durata quinquennale, 120 CFU per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di durata pari a sei anni). Questo limite non si applica ai corsi di studio i cui ordinamenti didattici prevedono il coinvolgimento di docenza non riconducibile ai ruoli universitari.

3. Ciascun titolare di contratto non potrà superare il limite di 120 ore annue riferito a tutti i Corsi di Studio attivati in Ateneo anche per insegnamenti o moduli didattici diversi. Il rispetto di tale limite sarà esplicitamente garantito, per gli insegnamenti di loro competenza, dalle delibere di Facoltà e sottoposto al controllo degli Uffici competenti per la verifica relativi a tutti gli insegnamenti conferiti in Ateneo.

Art. 8

Modalità di stipula del contratto per soggetti interni ed esterni all'Università

diretto sia in risposta ad un bando, un numero complessivo di ore di didattica assistita pari al seguente valore $DID_{c ds}$

$$DID_{c ds} = 0.3 (120 N_{prof} + 90 N_{pdf} + 60 N_{ric})$$

essendo N_{prof} il numero dei professori a tempo pieno impiegato per carico didattico e carico didattico aggiuntivo nel Corso di Studio, N_{pdf} il numero dei professori a tempo definito impiegato per carico didattico e carico didattico aggiuntivo nel Corso di Studio e N_{ric} la somma del numero dei ricercatori a tempo indeterminato, che hanno manifestato la loro disponibilità alla copertura di insegnamenti ai sensi dell'art.6, comma 4 della Legge 240/2010, e del numero di ricercatori a tempo determinato.

Il Coordinatore di Corso di Studio comunica, in sede di attuazione dell'offerta formativa annuale, al Presidio di Qualità il numero di ore $DID_{c ds}$.

Non sono sottoposte al limite del $DID_{c ds}$ le ore affidate ai soggetti previsti dall'art. 2, comma 1 lettere a) e b) relative ai Corsi di Studio delle Professioni sanitarie, Scienze motorie, Scienze della Formazione, Servizio Sociale, Mediazione linguistica e traduzione e interpretariato e le attività di tirocinio.

2. Ciascun titolare di contratto non potrà superare il limite di 120 ore annue riferito a tutti i Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale e Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico attivati in Ateneo anche per insegnamenti o moduli didattici diversi. Il rispetto di tale limite sarà esplicitamente garantito, per gli insegnamenti di loro competenza, dalle delibere dei Consigli di Dipartimento e sottoposto al controllo degli Uffici competenti per la verifica relativi a tutti gli insegnamenti conferiti in Ateneo.

Art. 9

Modalità di stipula del contratto per soggetti esterni all'Università



1. A seguito della delibera di affidamento, il contratto di diritto privato con il soggetto interno o esterno sarà predisposto a cura dell'Ufficio competente, firmato dal Preside della Facoltà in qualità di ufficiale rogante e stipulato dal Rettore.
2. I corsi non potranno avere inizio prima della definizione dell'iter di stipula del contratto.
3. All'atto della predisposizione del contratto verrà consegnato al docente un apposito registro nel quale lo stesso annoterà le attività svolte e che restituirà, al Preside della Facoltà competente, al termine dell'anno accademico relativo all'affidamento.
4. Le stesse modalità di stipula del contratto si applicano per i Professori e Ricercatori in servizio presso Università straniere, salvo differenti indicazioni definite negli accordi specifici di cooperazione.

Art. 9

Oggetto del contratto per soggetti interni ed esterni all'Università

1. Il contratto dovrà prevedere:
a) l'indicazione dell'anno accademico di riferimento;
b) la data di inizio e fine dell'attività;
c) l'oggetto della prestazione, della tipologia del Corso e delle modalità di svolgimento, il numero di ore e il numero di CFU;
d) le sessioni di esame che il titolare del contratto sarà tenuto a svolgere;
e) le modalità per la verifica dello svolgimento delle attività;
f) per i contratti a titolo oneroso, l'importo del compenso al lordo delle ritenute di legge;
g) l'indicazione che l'attività didattica svolta non da luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università;
h) una clausola di decadenza qualora il docente non si attenga al calendario didattico previsto dalla Facoltà e il programma non risulti coerente con gli obiettivi formativi dell'insegnamento contenuti nel regolamento didattico del Corso di Studio.

1. A seguito della delibera di affidamento, il contratto di diritto privato con il soggetto esterno sarà predisposto a cura dell'Ufficio competente, e stipulato dal Rettore.
2. I corsi non potranno avere inizio prima della definizione dell'iter di stipula del contratto.
3. All'atto della stipula del contratto verrà consegnato al docente un apposito registro nel quale lo stesso annoterà le attività svolte e che restituirà, al Coordinatore del Corso di Studio competente, al termine dell'anno accademico relativo all'affidamento.
4. Le stesse modalità di stipula del contratto si applicano per i Professori e Ricercatori in servizio presso Università straniere, salvo differenti indicazioni definite negli accordi specifici di cooperazione.

Art. 10

Oggetto del contratto per soggetti esterni all'Università

1. Il contratto dovrà prevedere:
a) l'indicazione dell'anno accademico di riferimento;
b) la data di inizio e fine dell'attività;
c) l'oggetto della prestazione, della tipologia del Corso e delle modalità di svolgimento, il numero di ore e il numero di CFU;
d) le sessioni di esame che il titolare del contratto sarà tenuto a svolgere;
e) le modalità per la verifica dello svolgimento delle attività;
f) per i contratti a titolo oneroso, l'importo del compenso al lordo delle ritenute di legge;
g) l'indicazione che l'attività didattica svolta non da luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università;
h) la dichiarazione che il collaboratore s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/13). La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto
i) una clausola di decadenza qualora il docente non si attenga al calendario didattico previsto dalla Scuola, il programma svolto non risulti coerente con la scheda di trasparenza pubblicata sul sito web di Ateneo e allegata alla Scheda

2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 6, comma 3, i contratti potranno prevedere le modalità dell'eventuale partecipazione dei soggetti incaricati ad attività di ricerca e ad attività assistenziali, da svolgersi nell'ambito di rapporti convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale.

Art.10
Compenso e modalità di pagamento

1. Il trattamento economico è determinato nei limiti della compatibilità di bilancio fino a quando non sarà emanato l'apposito Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze previsto dall'art.23, comma 2 della Legge 240/2010.

2. In attesa dell'emanazione del Decreto Interministeriale di cui al comma precedente, sarà garantita una retribuzione massima di € 25,00 (Euro venticinque/00) per ora di insegnamento al lordo delle ritenute di legge e IVA inclusa ove dovuta.

3. Il pagamento del corrispettivo è effettuato previa attestazione da parte del Preside della Facoltà che certifichi il regolare svolgimento del corso e degli appelli di esame previsti per l'Anno Accademico.

4. In materia previdenziale ai contratti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni. L'Ateneo provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Art. 11
Durata e rinnovo

1. I contratti a titolo gratuito o oneroso stipulati ai sensi del presente titolo e dell'art. 23, comma 1, della Legge 240/2010, possono avere durata annuale o essere rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni.

I contratti a titolo oneroso stipulati ai sensi del presente titolo e dell'art. 23, comma 2, della

SUA-CdS, il Docente non svolge gli esami negli appelli previsti nel Calendario Didattico di Ateneo.

Art.11
Compenso e modalità di pagamento

1. Il trattamento economico è determinato nei limiti della disponibilità dello stanziamento in bilancio e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione secondo le indicazioni contenute nel Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze previsto dall'art.23, comma 2 della Legge 240/2010.

2. Il pagamento del corrispettivo è effettuato previa attestazione da parte del Coordinatore del Corso di Studio che certifichi il regolare svolgimento del corso e degli appelli di esame previsti per l'Anno Accademico.

3. In materia previdenziale ai contratti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni. L'Ateneo provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Art. 12
Durata e rinnovo

1. I contratti a titolo gratuito o oneroso stipulati a seguito di affidamento diretto ai sensi dell'art. 23, comma 1, della Legge 240/2010, possono avere durata annuale ed essere rinnovati annualmente per un periodo massimo di cinque anni.

Il rinnovo viene deliberato dal Consiglio di Dipartimento, previa valutazione dell'attività svolta



Legge 240/2010 devono avere durata annuale.

2. Gli incarichi di insegnamento a soggetti interni ed esterni attribuiti ai sensi dell'art. 23, comma 1, della Legge 240/2010 possono essere rinnovati, nei limiti temporali previsti dal comma 1), con apposita delibera del Consiglio di Facoltà, previa valutazione dell'attività svolta effettuata dal Consiglio di Interclasse o di Corso di Studio competente e parere favorevole dell'Osservatorio Permanente della Didattica sulla congruità del programma dell'insegnamento svolto dal Docente con gli obiettivi formativi contenuti nel regolamento didattico del Corso di Studio.

3. Tali incarichi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Titolo III

Norme per il conferimento di incarichi per attività didattiche integrative di insegnamenti ufficiali

Art. 12

Contratti per lo svolgimento di attività didattiche integrative

1. Su motivata richiesta del docente titolare di un insegnamento di almeno 6 CFU e con impegno pari ad almeno 60 ore di didattica frontale, e con apposita delibera richiesta del Consiglio Interclasse o di Corso di Studio competente, la Facoltà può stipulare contratti di diritto privato retribuiti per lo svolgimento di attività didattiche integrative, con le stesse modalità previste per il conferimento di incarichi di insegnamento descritte nell'art. 4 del presente regolamento, con i soggetti indicati alle lettere b) e c) dell'art.2 del presente regolamento, che, per la loro comprovata esperienza professionale, siano in grado di apportare significative esperienze

effettuata dal Consiglio di Interclasse o di Corso di Studio competente e parere favorevole della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola a cui afferisce il Corso di Studio, sulla congruità del programma dell'insegnamento svolto dal Docente con la scheda di trasparenza dell'insegnamento allegata alla Scheda SUA-CdS e al regolare svolgimento degli esami negli appelli previsti nel Calendario Didattico di Ateneo.

2. I contratti a titolo oneroso stipulati a seguito di bando ai sensi dell'art. 23, comma 2, della Legge 240/2010 hanno durata annuale.

3. Tali incarichi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Titolo III

Norme per il conferimento di incarichi per attività didattiche integrative di insegnamenti ufficiali, formative e professionalizzanti dell'area sanitaria

Art. 13

Contratti per lo svolgimento di attività didattiche integrative

1. Su motivata richiesta del docente titolare di un insegnamento di almeno 6 CFU e con impegno pari ad almeno 60 ore di didattica frontale, e con apposita delibera del Consiglio Interclasse o di Corso di Studio competente, il Dipartimento può stipulare contratti di diritto privato retribuiti per lo svolgimento di attività didattiche integrative, con le stesse modalità previste per il conferimento di incarichi di insegnamento descritte nell'art. 4 del presente regolamento, con i soggetti indicati alle lettere a) e b) dell'art.2 del presente regolamento, che, per la loro comprovata esperienza professionale, siano in grado di apportare significative esperienze tecniche e professionali

tecniche e professionali ad integrazione dell'insegnamento ufficiale. nonché Professori e Ricercatori in servizio presso Università straniere, con le modalità previste dall'art.23, comma 3 della Legge 240/2010, con le quali l'Università di Palermo ha stipulato specifici accordi di cooperazione.

Per i soggetti di cui all'art.2, lettera e) del presente regolamento le modalità previste per l'affidamento di incarichi relativi ad attività didattiche integrative sono quelle stabilite all'art.5, comma 7 del presente regolamento.

2. Tale attività didattica, non superiore a 25 ore (anche se espletata in più insegnamenti), non è sostitutiva di parti di insegnamento ufficiale e non comporta per gli studenti l'acquisizione di crediti formativi aggiuntivi rispetto a quelli che competono all'insegnamento stesso.

3. La retribuzione delle attività didattiche integrative può avvenire solo su fondi a disposizione della Facoltà o del Corso di Studio.

Art. 13

Procedure selettive e modalità di stipula dei contratti

1. Gli incarichi di didattica integrativa sono conferiti con le modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento.

2. Per la stipula dei contratti di cui al comma 1, si applica l'art. 9 del presente regolamento.

Art. 14

Oggetto del contratto

1. I contratti di diritto privato per lo svolgimento di specifiche attività didattiche integrative devono contenere l'indicazione:

- dell'anno accademico di riferimento;
- dell'oggetto della prestazione;
- dell'insegnamento ufficiale nell'ambito del quale è svolto il corso integrativo;
- delle modalità di svolgimento dell'attività didattica;
- del numero di ore in cui deve essere espletata l'attività didattica;
- dell'inizio dell'attività e del termine entro il quale

ad integrazione dell'insegnamento ufficiale.

Per i soggetti stranieri, anche nell'ambito di specifici accordi di collaborazione, di cui all'art.2, lettera b) del presente regolamento le modalità previste per l'affidamento di incarichi relativi ad attività didattiche integrative sono quelle stabilite all'art.5, comma 6 del presente regolamento.

2. Tale attività didattica, non superiore a 25 ore (anche se espletata in più insegnamenti), non è sostitutiva di parti di insegnamento ufficiale e non comporta per gli studenti l'acquisizione di crediti formativi aggiuntivi rispetto a quelli che competono all'insegnamento stesso.

3. La retribuzione delle attività didattiche integrative può avvenire solo su fondi a disposizione del Dipartimento, della Scuola o del Corso di Studio.

Art. 14

Procedure selettive e modalità di stipula dei contratti

1. Gli incarichi di didattica integrativa sono conferiti con le modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento.

2. Per la stipula dei contratti di cui al comma 1, si applica l'art. 9 del presente regolamento.

Art. 15

Oggetto del contratto

1. I contratti di diritto privato per lo svolgimento di specifiche attività didattiche integrative devono contenere l'indicazione:

- dell'anno accademico di riferimento;
- dell'oggetto della prestazione;
- dell'insegnamento ufficiale nell'ambito del quale è svolto il corso integrativo;
- delle modalità di svolgimento dell'attività didattica;
- del numero di ore in cui deve essere espletata l'attività didattica;
- dell'inizio dell'attività e del termine entro il quale

tale attività deve ritenersi conclusa;
g) dell'attestazione della copertura finanziaria;
h) dell'importo del compenso al lordo delle ritenute di legge.

Art. 15

Compenso e modalità di pagamento

1. Il compenso per i contratti di didattica integrativa conferiti con le modalità previste dall'art.23, comma 2 della Legge 240/2010 è determinato nella misura massima di €. 25,00 (Euro venticinque/00) per ora di insegnamento al lordo delle ritenute di legge e IVA inclusa ove dovuta. Il suddetto compenso sarà vigente fino a quando non sarà emanato l'apposito Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze previsto dall'art.23, comma 2 della Legge 240/2010.

Il compenso per i contratti di didattica integrativa conferiti a Professori e Ricercatori in servizio presso Università straniere sono stabiliti, dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità previste dall'art.23, comma 3 della Legge 240/2010.

2. Il pagamento del corrispettivo è effettuato previa attestazione da parte del Preside della Facoltà sul regolare svolgimento del corso.

Art. 16

Durata e rinnovo

1. I contratti stipulati ai sensi del presente titolo hanno durata massima di un anno accademico.

2. Tali incarichi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

tale attività deve ritenersi conclusa;
g) dell'attestazione della copertura finanziaria;
h) dell'importo del compenso al netto delle ritenute a carico dell'Amministrazione.

g) l'indicazione che l'attività didattica svolta non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università;

h) la dichiarazione che il collaboratore s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/13). La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.

Art. 16

Compenso e modalità di pagamento

1. Il compenso per i contratti di didattica integrativa conferiti con le modalità previste dall'art.23, comma 2 della Legge 240/2010 è determinato nella misura prevista dal Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze previsto dall'art.23, comma 2 della Legge 240/2010.

Il compenso per i contratti di didattica integrativa conferiti a Professori e Ricercatori in servizio presso Università straniere sono stabiliti, dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità previste dall'art.23, comma 3 della Legge 240/2010.

2. Il pagamento del corrispettivo è effettuato previa attestazione da parte del Coordinatore del Corso di Studio sul regolare svolgimento del corso.

Art. 17

Durata e rinnovo

1. I contratti stipulati ai sensi del presente titolo hanno durata massima di un anno accademico.

2. Tali incarichi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Titolo IV
Norme per il conferimento di incarichi
per attività formative generali o
professionalizzanti

Art. 17
Contratti per lo svolgimento di attività
formative di carattere generale

1. Su motivata richiesta del Consiglio di Interclasse o di Corso di studio competente, la Facoltà può stipulare contratti per lo svolgimento di attività formative di carattere generale previste dall'art. 10, comma 5, lett. d) del D.M. n. 270/04 con esperti esterni.
2. I crediti corrispondenti alle suddette attività vengono computati nell'ambito del limite massimo previsto per l'attribuzione di contratti in un Corso di Studio di cui all'art. 7, comma 2, del presente regolamento.
3. Tale attività didattica, frontale e/o di laboratorio, può gravare sulla voce di bilancio prevista per il funzionamento di laboratori o su fondi di altra provenienza.

Art. 18
Contratti per lo svolgimento di attività
formative
e professionalizzanti dell'area sanitaria

1. Le attività formative professionalizzanti, previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie, possono essere attribuite per contratto ad esperti esterni, fatta eccezione per il personale in servizio presso Aziende del SSN convenzionate e presso cui si svolgono attività didattiche dei relativi Corsi di Laurea. Tali attività non possono superare il limite massimo di 30 CFU per Corso di Laurea.
2. L'attività e prestazioni potranno essere attribuite a titolo gratuito a personale dell'area sanitaria appartenente ai ruoli delle strutture presso cui si svolge l'attività formativa in forza del D.L. 30/12/1992 n. 502 e dei Decreti interministeriali di determinazione delle classi di Laurea delle professioni sanitarie attualmente vigenti.

Art.19

Art. 18
Contratti per lo svolgimento di attività
formative
e professionalizzanti dell'area sanitaria

1. Le attività formative professionalizzanti, previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie, possono essere attribuite per contratto ad esperti esterni, fatta eccezione per il personale in servizio presso Aziende del SSN convenzionate e presso cui si svolgono attività didattiche dei relativi Corsi di Laurea. Tali attività non possono superare il limite massimo di 30 CFU per Corso di Laurea.
2. L'attività e prestazioni potranno essere attribuite a titolo gratuito a personale dell'area sanitaria appartenente ai ruoli delle strutture presso cui si svolge l'attività formativa in forza del D.L. 30/12/1992 n. 502 e dei Decreti interministeriali di determinazione delle classi di Laurea delle professioni sanitarie attualmente vigenti.

Art.19



Procedure selettive e modalità di stipula dei contratti	Procedure selettive e modalità di stipula dei contratti
<p>1. Gli incarichi per lo svolgimento di attività formative di cui agli artt. 17, 18 sono conferiti con le modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento.</p> <p>2. Per la stipula dei relativi contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività formative si applica l'art.8 del presente regolamento.</p> <p style="text-align: center;">Art.20 Oggetto dei contratti</p> <p>I contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività formative devono contenere l'indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dell'anno accademico di riferimento;b) dell'oggetto della prestazione;d) delle modalità di svolgimento dell'attività formativa;e) del numero di ore in cui deve essere espletata l'attività formativa;f) dell'inizio dell'attività e del termine entro il quale tale attività deve ritenersi conclusa;g) dell'attestazione della copertura finanziaria;h) dell'importo del compenso al lordo delle ritenute di legge. <p style="text-align: center;">Art. 21 Compenso e modalità di pagamento</p> <p>1. Il compenso per i contratti per lo svolgimento di attività formative di cui all'art.17 è determinato nella misura massima di €. 25,00 (Euro venticinque/00) al lordo delle ritenute di legge e IVA inclusa ove dovuta. Il suddetto compenso sarà vigente fino a quando non sarà emanato l'apposito Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze previsto dall'art.23, comma 2 della Legge 240/2010.</p> <p>2. Il compenso per i contratti per lo svolgimento di attività formative di cui all'art.18 è determinato nella misura massima di €. 25,00 (Euro venticinque /00) per ogni ora di didattica frontale e/o laboratorio al lordo delle ritenute di legge e IVA inclusa ove dovuta. Il suddetto compenso sarà vigente fino a quando non sarà emanato l'apposito Decreto del Ministro dell'Università e</p>	<p>1. Gli incarichi per lo svolgimento di attività formative di cui all' art. 18 sono conferiti con le modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento.</p> <p>2. Per la stipula, oggetto, compenso e modalità di pagamento dei relativi contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività formative si applicano gli artt. 14,15, 16 e 17 del presente regolamento.</p>

della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze previsto dall'art.23, comma 2 della Legge 240/2010.

3. Il pagamento del corrispettivo è effettuato previa attestazione da parte del Preside della Facoltà sul regolare svolgimento dell'attività formativa.

Art. 22
Durata e rinnovo

1. I contratti stipulati ai sensi del presente titolo hanno durata massima di un anno accademico.
2. Tali incarichi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Titolo V
Norme comuni per gli incarichi a titolo oneroso

Art. 23
Decadenza dal diritto al conferimento dell'incarico

Decadono dal diritto al conferimento dell'incarico coloro che, entro il termine fissato con lettera di invito dagli uffici amministrativi competenti, non provvedano, salvo giustificati motivi, alla sottoscrizione del contratto.

Art. 24
Risoluzione del contratto

1. Il contratto si risolve automaticamente se l'incaricato non dà inizio alle attività nel termine indicato dal contratto. Di tale inadempienza la Facoltà competente è tenuta a dare comunicazione al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale.
2. Il contratto si intende risolto di diritto nelle ipotesi previste dalla normativa civilistica. In tali ipotesi è comunque dovuto il corrispettivo relativo alla parte di prestazione effettivamente eseguita ed attestata dal Preside della Facoltà.
3. E' comunque fatta salva la risoluzione del contratto per gravi e ripetute mancanze tali da pregiudicare l'utilità dell'intera prestazione.

Art. 25

Titolo IV
Norme comuni per gli incarichi a titolo oneroso

Art. 20
Decadenza dal diritto al conferimento dell'incarico

Decadono dal diritto al conferimento dell'incarico coloro che, entro il termine fissato con lettera di invito dagli uffici amministrativi competenti, non provvedano, salvo giustificati motivi, alla sottoscrizione del contratto.

Art. 21
Risoluzione del contratto

1. Il contratto si risolve automaticamente se l'incaricato non dà inizio alle attività nel termine indicato dal contratto. Di tale inadempienza il Dipartimento di riferimento è tenuto a dare comunicazione al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale.
2. Il contratto si intende risolto di diritto nelle ipotesi previste dalla normativa civilistica. In tali ipotesi è comunque dovuto il corrispettivo relativo alla parte di prestazione effettivamente eseguita ed attestata dal Coordinatore del Corso di Studio.
3. E' comunque fatta salva la risoluzione del contratto per gravi e ripetute mancanze tali da pregiudicare l'utilità dell'intera prestazione.

Art. 22

Poli decentrati e Corsi convenzionati	Poli decentrati e Corsi convenzionati
<p>Tutte le tipologie di contratto di diritto privato di cui al presente Regolamento nei Corsi di Studio attivati in convenzione con Consorzi Universitari o con altri Enti finanziatori sono sottoposti alle disposizioni di questo Regolamento, tranne che per la parte economica che graverà sull'ente convenzionato</p> <p style="text-align: center;">Titolo VI Norme finali, abrogative e transitorie</p> <p style="text-align: center;">Art. 26 Entrata in vigore</p> <p>Le norme del presente regolamento entrano in vigore a partire dall'anno accademico 2011/2012.</p> <p style="text-align: center;">Art. 27 Norma transitoria</p> <p>1. Il presente regolamento si applica anche agli incarichi di insegnamento da conferire nell'ambito dei Corsi di Laurea disciplinati ai sensi del D.M. 509/99 che rimangono attivi fino alla durata legale del Corso di studio (fino al 2012-2013 per le Lauree quinquennali a ciclo unico e fino al 2013-2014 per le Lauree a ciclo unico di durata legale pari 6 anni).</p> <p>2. Il presente regolamento si applica, altresì, ai Corsi di Laurea delle professioni sanitarie che sono stati attivati, a partire dall'A.A. 2009-2010, con l'ordinamento D.M. n. 509/99.</p>	<p>Tutte le tipologie di contratto di diritto privato di cui al presente Regolamento nei Corsi di Studio attivati in convenzione con Consorzi Universitari o con altri Enti finanziatori sono sottoposti alle disposizioni di questo Regolamento, tranne che per la parte relativa al trattamento economico che graverà sull'ente convenzionato.</p> <p style="text-align: center;">Titolo IV Norme finali, abrogative e transitorie</p> <p style="text-align: center;">Art. 23 Entrata in vigore</p> <p>Le norme del presente regolamento entrano in vigore a partire dall'anno accademico 2014/2015.</p>

Il Presidio di Qualità di Ateneo nell'esame del testo del Regolamento, limitandosi esclusivamente gli aspetti che incidono sulla completezza, precisione, trasparenza ed immediata fruibilità delle procedure indicate, segnala quanto segue:

La ripartizione, tra Corsi di Studio, Scuole e Dipartimenti, delle responsabilità nella gestione della formazione, a seguito dell'adeguamento allo Statuto, presenta ancora oggi alcuni elementi di incertezza procedurale.

Il Regolamento per il conferimento di incarichi gratuiti e retribuiti, ovviamente, non può rappresentare l'occasione per fare chiarezza su una materia così delicata, che riguarda i ruoli istituzionali e gli obiettivi delle varie strutture; di fatto, le modifiche proposte costituiscono una presa d'atto delle prassi che gli Organi di governo, durante la fase di adeguamento statutario, hanno consolidato attraverso Linee Guida e deliberazioni, interpretative delle norme statutarie.



Pur apprezzando il tentativo di trasferire in disposizioni regolamentari quanto indicato in precedenti documenti degli organi accademici, il Presidio di Qualità, nell'ambito delle proprie competenze, non può non rilevare che il Regolamento soffre di tutte le complicazioni che derivano da una non completa chiarezza nelle divisioni dei compiti.

Sono coinvolti nelle procedure descritte nel Regolamento: i Consigli di Corso di Studio, il Consiglio dei Dipartimenti di riferimento del Corso di Studio, i Consigli dei Dipartimenti nei quali il SSD dell'insegnamento è prevalente, i Consigli delle Scuole, attraverso una molteplicità di passaggi che non giova alla immediata fruibilità del Regolamento stesso.

Inoltre il Regolamento in alcune parti sembra avere come modello di riferimento un Corso di Studi, per il quale le competenze disciplinari possono essere quasi completamente reperite all'interno del Dipartimento di riferimento (Corsi di Studio cosiddetti "autarchici"). Ma questa non sembra essere la situazione più frequente nell'Ateneo. Le procedure previste risultano in particolare di difficile applicazione ai Corsi di Studio interscuola.

Quanto detto sopra, viene illustrato, a titolo esemplificativo e senza pretesa di completezza, in relazione ad alcune specifiche previsioni regolamentari, nei seguenti esempi:

Art.1 comma 3: Successivamente all'approvazione dell'Offerta Formativa lo stanziamento sarà ripartito fra i Dipartimenti in base alle esigenze dei Corsi di studio

Il Regolamento non specifica quale Dipartimento: il Dipartimento di riferimento del Corso di Studio o il Dipartimento nel quale i SSD degli insegnamenti sono prevalenti? (Esempio: le spese previste per la copertura esterna di insegnamenti di Matematica del Corso di Laurea in Scienze Biologiche concorrono al budget del Dipartimento di Matematica o a quello del Dipartimento STEBICEF?)

In proposito non va dimenticato che la attuale organizzazione di definizione dell'Offerta Formativa prevede che i Dipartimenti nei quali i SSD degli insegnamenti sono prevalenti vengano interpellati al momento della proposta di attivazione del Corso di Studio (nell'esempio considerato il Corso di Studio in Scienze Biologiche nel formulare la proposta di attivazione ha chiesto il parere del Dipartimento di Matematica). Questa richiesta di parere ha senso solo se il Dipartimento interpellato (nell'esempio, il Dipartimento di Matematica), nell'esprimere il proprio parere favorevole, accetta di farsi carico delle procedure di copertura (per carico didattico o tramite procedura di bando) dell'insegnamento. Altrimenti, sembrerebbe opportuno eliminare questo passaggio procedurale in fase di elaborazione della proposta di attivazione.

Art.2, comma 2: La qualificazione dei titoli scientifici o professionali ... è certificata .. nei casi di affidamento di un insegnamento in risposta ad un bando, dal Dipartimento a cui afferisce in modo prevalente il settore scientifico disciplinare (SSD) dell'insegnamento

Se la procedura di Bando è gestita dal Dipartimento di riferimento del Corso di Studio, questo passaggio (di indiscutibile necessità per ragioni di competenza) provoca una dilatazione dei tempi di completamento della procedura.

Art.3, comma 1

In questa fase intervengono: il Consiglio di Corso di Studio, il Consiglio del Dipartimento di riferimento del Corso di Studio, i Consigli di Dipartimento coinvolti in relazione ai SSD degli insegnamenti, il Consiglio della Scuola, con una sequenza temporale e procedurale non chiaramente definita.

Art.3, comma 6 - riduzione del numero massimo di ore (350) per i Ricercatori che danno disponibilità alla copertura di insegnamenti in fase di programmazione

Il Regolamento prevede che la riduzione venga quantificata dal Consiglio di Corso di Studi. Tuttavia il Consiglio di Corso di Studi può non essere quello di afferenza del Ricercatore. Il Regolamento non prevede quale organismo definisca i compiti didattici dei Ricercatori (oltre quelli derivanti dalla copertura degli insegnamenti).



Art.4 Conferimento di incarichi di insegnamento in fase di attuazione

Il Consiglio di Corso di Studi segnala le scoperture al Dipartimento di riferimento che procede o per affidamento diretto o per bando. Nel caso di affidamento diretto questo può riguardare un docente che non afferisce al Dipartimento; nel caso di Bando, questo può riguardare insegnamenti il cui SSD non è presente nel Dipartimento.

Art.5 Procedura di bando

La procedura è complessa. Il Bando è emanato dal Dipartimento di riferimento del Corso di Studi, che utilizza le disponibilità attribuite ai sensi dell'art.1 comma 3; il parere di congruità della produzione scientifica al SSD è affidato al Dipartimento in cui il SSD è presente in modo prevalente, l'istruttoria delle domande e la formulazione di una proposta di affidamento è compito del Consiglio di Corso di Studio, il Consiglio della Scuola è chiamato ad esprimere parere, il Consiglio del Dipartimento di riferimento, che ha emanato il bando, delibera e stipula il contratto.

La possibilità di delega alla Scuola potrebbe semplificare il processo in molti casi, a condizione che sia una scelta condivisa da tutti i Dipartimenti che concorrono a formare la Scuola. Tuttavia, nel caso in cui la delega è operativa, non è chiaro cosa succede se l'esito del Bando è la proposta di affidamento ad un docente in servizio: la delibera di affidamento è della Scuola o del Dipartimento?

Resta comunque un processo complicato nei casi in cui un corso di studi deve provvedere alla copertura di un insegnamento di un SSD non presente in nessuno dei Dipartimenti della Scuola: in questo caso la delega del Dipartimento a quale Scuola viene rivolta?

Infine, non sembra che sia stata adeguatamente valutata la complessità aggiuntiva dei Corsi di Studio Interscuola.

Art. 6, comma 5

Il limite del 5% dei contratti a titolo gratuito viene applicato ai Dipartimenti di riferimento, ma in relazione ai docenti in servizio presso il Dipartimento. Questo schema va bene esclusivamente per i Corsi di Studio autarchici.

Art.6, comma 6

Non è chiaro se la proposta al Consiglio di Amministrazione è avanzata dal Consiglio di Corso di Studio, dal Dipartimento di riferimento o dal Dipartimento in cui il SSD è presente in modo prevalente. Non è chiaro se le risorse finanziarie a cui si fa riferimento sono le stesse già distribuite ai Dipartimenti di riferimento dei Corsi di Studio o sono disponibilità aggiuntive.

Questo punto è letto ed approvato seduta stante.

9. Varie ed eventuali

A seguito della seduta congiunta del 6.6 u.s., il Presidio di Qualità di Ateneo, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce che la delibera "Proposta di delibera quadro sulla politica della ricerca", approvata dal Senato Accademico in data 13.09.2011, costituisce un documento di programmazione, in quanto individua numerosi punti di intervento, definisce gli obiettivi da conseguire e indica i processi attuativi, alcuni dei quali sono oggi in corso. Essa rientra pertanto tra le <<azioni messe in atto al fine di assicurare la qualità e l'eccellenza dei risultati>> come stabilito dall'art.40 del vigente Statuto di Ateneo.

Il Presidio ritiene pertanto che il compito di verificarne lo stato di attuazione, di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi, di evidenziare eventuali criticità emerse in fase di attuazione, rientri tra quelli che lo Statuto di Ateneo assegna al Consiglio Scientifico. Tale compito appare rilevante, in considerazione del fatto che molti degli obiettivi indicati nella delibera sono oggi riconosciuti tuttora validi nel Piano Strategico di Ateneo 2013-15 (parte 4), recentemente approvato dagli Organi di Governo dell'Università.

Il Presidio, che ha tra i suoi compiti quello di affiancare le strutture coinvolte nella impostazione e nella gestione dei processi AQ, conferma la propria piena disponibilità alla collaborazione e resta in attesa di riscontro da parte del Consiglio Scientifico.



Il Presidente comunica che, in data 6 giugno 2014, ha ricevuto dal Prof. Colazza, Coordinatore del Dottorato di Ricerca in “Scienze Agrarie Forestali e Ambientali” – Ciclo XXIX la nomina, prevista dall’art.3 del Regolamento interno del Dottorato di Ricerca, della Commissione Gestione della Assicurazione della Qualità.

In base al Regolamento <<la Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità del Corso di Dottorato è composta dal Coordinatore, dal Vice-Coordinatore e dai Docenti referenti dei curricula e da un Dottorando>>.

<<I compiti della Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità del Corso di Dottorato sono:

1. *Elaborazione del Rapporto Annuale di Riesame (RAR) del Corso di Dottorato, consistente nella verifica e valutazione degli interventi mirati al miglioramento della gestione del Corso di Dottorato, e nella verifica ed analisi approfondita degli obiettivi e dell’impianto generale del Corso di Dottorato. Il Rapporto Annuale di Riesame del Corso di Studio tiene sotto controllo la validità della progettazione, la permanenza delle risorse, attraverso il monitoraggio dei dati, la verifica dell’efficacia degli interventi migliorativi adottati e la pianificazione di azioni di miglioramento.>>*

Il Presidio, nell’esprimere il suo apprezzamento per l’iniziativa, ritiene che la scelta del Collegio del Dottorato di Ricerca in “Scienze Agrarie Forestali e Ambientali” sia una *best practice* che merita di essere adottata anche dagli altri Dottorati dell’Ateneo di Palermo e chiede al Presidente di darne comunicazione al Delegato del Rettore per il Dottorato di Ricerca.

Questo punto è letto ed approvato seduta stante.

1 dell’O.d.g. suppletivo. Determinazioni delle Scuole sui Corsi di Studio da sottoporre all’accreditamento periodico

Il Presidente ricorda che, a seguito della emanazione delle *Linee Guida ANVUR sull’accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio* del 24.04.2014, il Presidio di Qualità nella seduta del 7.05.2014 ha segnalato al Magnifico Rettore << la necessità che gli Organi competenti assumano le seguenti determinazioni:

- 1) *Proposta di ciascuna Scuola di 3 Corsi di Studio, di cui 2 di differente livello della formazione, da sottoporre all’accreditamento periodico;*
- 2) *Proposta del Senato Accademico di 6 Corsi di Studio, scelti tra i 15 proposti al punto 1), da sottoporre all’accreditamento periodico;*
- 3) *Delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla base della proposta di cui al punto 2) e delle complessive indicazioni di cui al punto 1), di scelta dei 6 Corsi di Studio da sottoporre all’ANVUR per l’accreditamento periodico.>>*

Al fine di dare seguito alle indicazioni del Presidio di Qualità, il Rettore, con Nota Prot. 33539 del 13.05.2014, ha invitato i Consigli delle Scuole a deliberare sulla proposta di <<3 Corsi di Studio, di cui 2 di differente livello della formazione, da sottoporre all’accreditamento periodico>>.

Dalle delibere dei Consigli delle Scuole emerge il seguente elenco di sedici proposte:

SCUOLA POLITECNICA	L-21	Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
	L-41	Statistica per l’Analisi dei Dati
	LM-31	Ingegneria Gestionale
	LM-69	Imprenditorialità e qualità per il sistema agroalimentare
SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA	L/SNT3	Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia
	L/SNT4	Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
	LM-41	Medicina e chirurgia



SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE	L-25	Scienze Forestali ed Ambientali
	LM-8	Biotechnologie per l'Industria e per la Ricerca Scientifica
	LM-13	Farmacia
SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE	L-5	Studi Storici e Filosofici
	LM-45	Musicologia
	LM-59	Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO- SOCIALI	L-22	Scienze delle attività motorie e sportive
	LM-47	Management dello Sport e delle Attività Motorie
	LM-63	Scienze delle amministrazioni ed organizzazioni complesse

Il Presidio di Qualità rileva che nelle delibere dei Consigli delle Scuole non sono esplicitamente riportate le motivazioni che hanno condotto alla scelta dei corsi di studio proposti per la procedura di accreditamento periodico.

Il Presidente dell'ANVUR, con Nota Prot.2042 del 9.06.2012, ha comunicato che per il 2014 <<è prevista la visita a quattro Atenei, tra i quali un Ateneo telematico, scelti sulla base di autocandidature. Per il 2015 sono previste fino a 15 visite, sempre su base volontaria, per poi passare nel 2016 a un programma a regime pluriennale che consenta, come previsto dalla normativa, di visitare nel quinquennio tutti gli atenei, sia pubblici che privati>>.

<<Gli Atenei sono invitati, quindi, a presentare le loro autocandidature per accogliere le visite per l'Accreditamento periodico, sia per il 2014 che per il 2015. L'ANVUR si riserva comunque di individuare, tra le autocandidature pervenute, gli Atenei da inserire nel programma di visita, anche in base alla loro tipologia e distribuzione territoriale>>.

Posto che l'Ateneo probabilmente non si proporrà per l'accreditamento periodico nel 2014, e potrebbe invece proporsi per il 2015, il Presidio propone agli Organi di Governo di avviare una sperimentazione interna del processo di accreditamento periodico per i sedici corsi di studio che si sono autocandidati.

La suddetta sperimentazioni costituirebbe un utile banco di provare per testare le procedure previste nelle Linee Guida dell'ANVUR, per individuare punti di forza e di debolezza dei Corsi di Studio proposti e per informare gli studenti e i docenti coinvolti nel processo di assicurazione della qualità.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto si da incarico alla Dott.ssa Sternheim di predisporre un glossario di almeno 3000 parole sui processi di assicurazione della qualità e di accreditamento da distribuire agli studenti e ai docenti.

La sperimentazione potrà essere effettuata, su ciascuno dei sedici corsi di studio, da una commissione, presieduta del Presidente del Presidio di Qualità e costituita da due docenti per ciascuna delle cinque aree (Area Giuridica ed Economico-Sociale, Area Medica, Area Politecnica, Area Scientifica, Area Umanistica) presenti nel Presidio stesso.

I docenti saranno scelti dal Presidio di Qualità con i seguenti criteri:

- 1) Non devono essere coordinatori dei corsi di studio oggetto della sperimentazione;
- 2) Non devono essere delegati della didattica nei Dipartimenti;
- 3) Non devono essere Presidenti o Componenti delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti delle Scuole;



- 3) Non devono insegnare nei Corsi di Studio oggetto della sperimentazione;
- 4) Devono avere comprovata esperienza di tematiche di didattica e di valutazione.

La Commissione redigerà un apposito Verbale utilizzando gli stessi elementi e i medesimi criteri adottati nelle Linee Guida ANVUR del 24.04.2014 per i lavori della Commissione degli Esperti Valutatori (CEV) che si occuperà dell'accREDITAMENTO periodico della sede e dei corsi di studio.

Questo punto è letto ed approvato seduta stante.

La seduta è chiusa alle ore 19.30.

Il Segretario
Dott. Claudio Tusa

Il Presidente
Prof. Vito Ferro